



Codice di Condotta Antitrust

*approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 6 Agosto 2026*



**Servizi
Italia**

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO
via San Pietro, 59/B - 43019 Castellina di Soragna (PR) - ITALIA
Capitale Sociale: Euro 31.809.451 i.v.
Codice Fiscale e Numero Registro Imprese: 08531760158
PEC: si-servizitalia@postacert.cedacri.it
Tel. +39 0524 598511 - Fax +39 0524 598232
www.servizitaliagroup.com

INDICE

1. Introduzione	5
2. Profilo societario di Servizi Italia S.p.A.	6
Parte "Generale"	8
3. Linee guida antitrust.....	9
3.1. Principi generali della normativa antitrust.....	9
3.2. Quadro normativo di riferimento	9
3.2.1. Il divieto di intese restrittive della concorrenza	9
3.2.2. Regime degli accordi di importanza minore	12
3.2.3. Le intese orizzontali.....	13
3.2.4. Scambio di informazioni	25
3.2.5. Le Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale	30
3.3. L'abuso di posizione dominante	31
3.4. Il controllo delle concentrazioni e le operazioni straordinarie.....	33
3.5. Abuso di dipendenza economica	41
3.6. I programmi di clemenza	41
3.7. Poteri ispettivi e richieste di informazioni	42
3.7.1. Ispezioni.....	43
3.7.2. Le richieste di informazioni.....	46
3.7.3. La redazione di documentazione aziendale e delle comunicazioni interne ed esterne.....	46
4. Campo di applicazione del Codice di condotta antitrust	47
4.1. I c.d. "Soggetti attivi"	47
5. Il Responsabile della compliance antitrust.....	48
6. Sanzioni e segnalazioni.....	49
6.1. Il Codice disciplinare di Servizi Italia	49
6.2. Sistema sanzionatorio	49
A) Lavoratori subordinati	49
B) Dirigenti	51
C) Consiglio di amministrazione.....	51
D) Collegio sindacale.....	51
E) Lavoratori autonomi, consulenti e collaboratori della società	52

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

6.3. Segnalazioni	52
7. Piano di Formazione e di comunicazione	52
7.1. Comunicazione e formazione per i dipendenti.....	52
8. Aggiornamento del Codice	53

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI **COOPSERVICE S. COOP. P. A.**, CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

MATRICE DELLE REVISIONI

Data	Descrizione
07/08/2020	Prima Emissione
06/08/2026	Aggiornamento

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI **COOPSERVICE S. COOP. P. A.**, CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

1. Introduzione

1. Servizi Italia S.p.A. (di seguito **"Servizi Italia"**, **"SI"**, o **"Società"**) ha adottato il presente Codice di condotta Antitrust (d'ora in poi anche il **"Codice"**) con l'obiettivo di promuovere, all'interno della propria organizzazione, una cultura antitrust solida e duratura, idonea a favorire una concorrenza libera ed equa e ad assicurare il pieno rispetto della normativa antitrust vigente.
2. Il Codice si inserisce nel più ampio sistema di *compliance* antitrust della Società e si coordina con il Manuale Antitrust di Servizi Italia S.p.A. (di seguito, il **"Manuale"**), che fornisce l'inquadramento sistematico e teorico della disciplina applicabile. I due documenti sono complementari, si integrano reciprocamente e devono essere letti e interpretati congiuntamente.
3. Il Codice è rivolto a tutto il personale di SI ed è finalizzato a chiarire i principi e le regole poste dall'ordinamento a tutela della concorrenza, nonché ad accrescere la consapevolezza e la cultura aziendale in materia, prevenendo il rischio di comportamenti non conformi alla disciplina antitrust. La Società intende in tal modo garantire che la normativa antitrust sia adeguatamente compresa, condivisa e rispettata dal *management*, dai dipendenti e dai collaboratori.
4. Ai fini del presente Codice, con il termine "antitrust" si intende l'insieme delle norme di diritto italiano e di diritto dell'Unione europea (**"UE"**) volte a tutelare il corretto funzionamento del mercato e a prevenire e sanzionare comportamenti idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza¹. Tali norme hanno la finalità di assicurare una competizione effettiva tra imprese, evitando che la concorrenza venga ridotta o eliminata, con conseguente pregiudizio per la qualità dei prodotti e dei servizi e per la corretta formazione dei prezzi, a danno dei consumatori.
5. Come meglio dettagliato al §2.2. del Manuale, il rispetto della disciplina antitrust è importante al fine di scongiurare:
 - **l'imposizione di sanzioni molto elevate;**
 - **eventuali richieste risarcitorie;**
 - **il danno all'immagine della Società;**
 - **la possibile esclusione da procedure ad evidenza pubblica.**
6. Per poter garantire l'effettivo rispetto delle regole antitrust, è pertanto dovere del personale di SI:
 - i) avere familiarità con i principi di riferimento del diritto antitrust;
 - ii) agire in conformità alle indicazioni fornite con il presente Codice;
 - iii) segnalare le situazioni potenzialmente critiche di cui si venga a conoscenza.
7. La Società ritiene che l'adozione di tale Codice costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido ed efficace strumento affinché tutte le risorse dirigenziali, i dipendenti, e i collaboratori seguano,

¹ Ci si riferisce, in particolare, alle fonti di cui al §1.2. del Manuale.

nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori di libera concorrenza cui si ispira SI nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

8. Il presente Codice contiene in particolare:

- i) una sintesi operativa della normativa rilevante, accompagnata da una serie di casi pratici che fungono da linee guida per il personale di SI (restando inteso che per un'analisi completa e un maggior dettaglio occorre far riferimento al Manuale);
- ii) il sistema disciplinare applicabile al personale in caso di violazione della normativa antitrust e delle disposizioni del Codice;
- iii) il sistema di *reporting* al Responsabile interno della *compliance* antitrust;
- iv) l'individuazione delle fattispecie che espongono maggiormente la Società al rischio antitrust e delle relative misure di mitigazione.

9. Il presente Codice si compone di una "Parte Generale", attinente all'organizzazione societaria nel suo complesso, alla nomina e alla descrizione delle funzioni del Responsabile interno della *compliance* antitrust, al Sistema disciplinare e alle modalità di formazione del personale, nonché ad una panoramica del contenuto e delle implicazioni delle norme a tutela della concorrenza.

10. La panoramica delle norme a tutela della concorrenza fornita nel presente Codice non ha alcuna pretesa di esaustività; per un'analisi di maggior dettaglio è necessario fare riferimento al Manuale.

11. Pertanto, in caso di dubbio o di sospetta violazione delle norme antitrust è sempre opportuno consultare, oltre al Manuale, il Responsabile della *compliance* antitrust al seguente recapito:
fpa@servizitaliagroup.com

2. Profilo societario di Servizi Italia S.p.A.

12. Servizi Italia, società con sede a Castellina di Soragna, è da oltre trent'anni leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici destinati al settore sanitario. La Società, che insieme alle controllate italiane ed estere costituisce il Gruppo Servizi Italia, ha progressivamente esteso la propria attività anche ai settori industriale, delle collettività e alberghiero, operando oggi in sette Paesi attraverso impianti di lavanderia industriale e centrali di sterilizzazione. Servizi Italia, a eccezione delle azioni proprie detenute è partecipata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2362 cod. civ., da un unico socio, ed è controllata nella misura del 91,56% da Coopservice Soc. Coop.p.A., tra i principali operatori italiani nel settore dei *facility services*, attivo nei servizi di pulizia civile, industriale e sanitaria, gestione integrata, sicurezza e vigilanza, trasporto e movimentazione merci, nonché traslochi civili e industriali. Coopservice Soc. Coop. p.A. esercita altresì attività di direzione e coordinamento su Servizi Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ..

13. La Società adotta un sistema integrato di gestione qualità, ambiente-EMAS (*Eco-Management*

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

and Audit Scheme) - energia, salute e sicurezza sul lavoro, oltre che responsabilità sociale, secondo le norme ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, UNI EN 20471, UNI EN 14065, ISO 45001, SA8000 e la Certificazione CE, concernente i dispositivi medici, attestante l'approvazione del sistema di garanzia della qualità della sterilizzazione dei Dispositivi Medici realizzati in kit sterili per i comparti operatori dei presidi ospedalieri.

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI **COOPSERVICE S. COOP. P. A.**, CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

Parte “Generale”

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

3. Linee guida antitrust

3.1. Principi generali della normativa antitrust

14. Come meglio illustrato ai §§1.2. e 2 del Manuale, il diritto antitrust è costituito dal complesso di norme europee e nazionali – in particolare gli artt. 101 e 102 TFUE e la legge 10 ottobre 1990, n. 287 – volte a tutelare il corretto funzionamento delle dinamiche concorrenziali. La normativa muove dal principio che il processo competitivo generi benefici per i consumatori, favorendo la diffusione di prodotti e servizi migliori a condizioni più competitive e consentendo un'efficiente allocazione delle risorse. Su queste basi, la disciplina antitrust vieta in particolare:
- gli accordi e le pratiche concordate tra imprese concorrenti che abbiano per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza, ivi incluse le intese verticali che limitino la libertà dei distributori di determinare autonomamente le proprie condizioni commerciali (**divieto di intese anticoncorrenziali**);
 - i comportamenti unilaterali di un'impresa in posizione dominante volti a sfruttare o rafforzare indebitamente tale posizione, a danno di concorrenti, fornitori o clienti (**divieto di abuso di posizione dominante**);
 - le operazioni di concentrazione tra imprese (fusioni, acquisizioni, costituzione di imprese comuni) idonee a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva (**controllo delle concentrazioni**)².
15. I paragrafi che seguono illustrano le principali fattispecie di rischio antitrust rilevanti per l'attività della Società, fornendo indicazioni operative ed esempi pratici volti ad agevolare il riconoscimento delle situazioni a cui prestare particolare attenzione. Ad ogni modo, per l'inquadramento sistematico della disciplina si rinvia al Manuale.

3.2. Quadro normativo di riferimento

16. La sezione che segue offre una sintesi del quadro normativo di riferimento. In particolare, verranno descritte le fattispecie sostanziali della normativa antitrust, nonché i poteri di indagine e decisori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM").
17. Alla luce delle attività svolte da SI e della sua posizione sul mercato, particolare attenzione è dedicata alle intese tra concorrenti (c.d. **intese orizzontali**), che costituiscono la fattispecie di maggiore rilevanza per la Società (cfr. §§ 3 e 4 del Manuale).

3.2.1. Il divieto di intese restrittive della concorrenza

18. L'articolo 101, par. 1, TFUE vieta tutti gli accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate *"che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e abbiano per oggetto o anche solo per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno*

² Per un'analisi di dettaglio della fattispecie, si rimanda al §8 del Manuale.

*del mercato interno*³.

19. Per individuare i destinatari della normativa antitrust e, quindi, anche della disciplina in materia di intese restrittive, occorre chiarire preliminarmente la nozione di "impresa" rilevante ai fini del diritto della concorrenza. Per impresa s'intende qualsiasi soggetto, di natura pubblica o privata, cui sia ascrivibile un'attività economica di produzione o scambio di beni o servizi su un determinato mercato, anche se svolta senza scopo di lucro, in modo duraturo e indipendente, a prescindere dallo *status* giuridico e dalle modalità di funzionamento.
20. Il concetto di impresa trascende la singola entità economica: più soggetti, pur se formalmente distinti, possono essere considerati un'unica impresa se operano come un'unica unità economica, con il medesimo fine commerciale e sotto una direzione unitaria. Pertanto, in linea di principio, gli accordi interni al gruppo non integrano un'intesa fra imprese ai sensi dell'art. 101, par. 1, TFUE. Sul piano sanzionatorio, tuttavia, l'infrazione commessa da una controllata può essere imputata anche alla capogruppo quando quest'ultima eserciti un'influenza determinante, anche in via presuntiva in caso di partecipazione totalitaria.
21. Quanto alla nozione di intesa, così come sviluppata dalla giurisprudenza rilevante, risulta di ampia portata. Le norme di riferimento vietano "tre" forme di intesa: i) gli accordi, ii) le pratiche concordate e iii) le decisioni di associazioni di imprese.
22. Un'intesa è considerata illecita ai fini del diritto antitrust quando comporta una forma di coordinamento o cooperazione tra imprese derivante da una concertazione. Il principio cardine del diritto antitrust impone infatti che, in un'economia di mercato, ciascun operatore determini in modo autonomo la propria politica commerciale. Di conseguenza, le imprese possono essere ritenute responsabili e sanzionate anche in assenza di una finalità esplicitamente anticoncorrenziale, essendo sufficiente che il loro comportamento produca, o sia idoneo a produrre, un effetto di tal genere.
23. L'**accordo** e la **pratica concordata** costituiscono le due forme, equivalenti ai fini del divieto, in cui si concretizzano e si manifestano le intese tra imprese indipendenti che restringono la concorrenza sul mercato.
24. Il concetto di accordo in ambito antitrust è molto esteso e comprende qualsiasi forma di consenso tra imprese indipendenti sulla loro futura condotta di mercato, a prescindere dalla forma (scritta o orale) o dalla vincolatività giuridica. È sufficiente che le imprese condividano consapevolmente un comportamento comune idoneo a restringere la concorrenza.
25. La pratica concordata, invece, indica una forma di coordinamento più informale: non vi è un vero e proprio accordo espresso, ma le imprese, attraverso contatti o scambi (anche indiretti), adottano consapevolmente comportamenti coordinati per evitare i rischi della concorrenza. Qui assume

³ Parallelamente, l'art. 2 della legge n. 287/1990, vieta "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante".

rilievo soprattutto il comportamento concreto sul mercato, più che una manifestazione esplicita di volontà.

- 26.** La distinzione tra le due figure è sottile e rileva soprattutto sul **piano probatorio**: l'accordo si fonda sulla prova di una volontà comune, mentre la pratica concordata può essere dimostrata anche tramite indizi, come contatti tra imprese o comportamenti paralleli anomali non spiegabili diversamente se non con una concertazione.
- 27.** L'esistenza di una pratica concordata può essere desunta, anche in via indiziaria, da elementi quali:
- contatti tra imprese idonei a rivelare le rispettive strategie commerciali (ad esempio, scambi di informazioni sensibili);
 - successivi comportamenti di mercato coerenti con tali informazioni, come l'adozione di condotte allineate (ad esempio, aumenti di prezzo analoghi o simultanei, politiche di sconto uniformi, offerte non sovrapposte o di comodo nelle gare, ecc.).
- 28.** Ai fini dell'accertamento di una pratica concordata, non è necessario disporre di prove dirette quali verbali o evidenze di incontri tra imprese: è sufficiente rilevare un parallelismo anomalo dei comportamenti sul mercato, privo di plausibili spiegazioni alternative. Tale simmetria può manifestarsi, ad esempio, attraverso variazioni di prezzo simultanee o ravvicinate in un arco temporale significativo, l'assenza sistematica di sovrapposizione delle offerte tra concorrenti nelle gare pubbliche, ovvero la presentazione di offerte apparentemente non competitive (c.d. "a perdere") funzionali a un disegno spartitorio e collusivo.
- 29.** Le **decisioni di associazioni di imprese** rappresentano forme istituzionalizzate di coordinamento tra operatori economici, realizzate tramite organismi collettivi (quali associazioni di categoria, consorzi o cooperative) che consentono di influenzare il comportamento delle imprese aderenti sul mercato. Rientrano in tale nozione, in senso ampio e funzionale, non solo le decisioni formalmente vincolanti (come statuti o delibere), ma anche raccomandazioni o altre iniziative non obbligatorie, purché idonee a orientare le scelte commerciali degli associati (ad esempio prezzi o condizioni di vendita consigliati, scambi di informazioni sensibili). Qualora tali decisioni abbiano per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza, sia l'associazione sia le imprese aderenti possono essere ritenute responsabili e sanzionate.
- 30.** Le intese anticompetitive possono essere sanzionate anche se non sono state concretamente messe in atto dalle parti.
- 31.** Le intese si distinguono in "*orizzontali*" e "*verticali*", a seconda della posizione delle imprese nella catena produttiva o distributiva. Le intese orizzontali intercorrono tra imprese concorrenti, attive nello stesso mercato e allo stesso livello della filiera; le intese verticali, invece, riguardano imprese operanti a livelli diversi (ad esempio tra produttore e distributore) e disciplinano le condizioni di acquisto, vendita o rivendita di beni e servizi.
- 32.** Entrambe le tipologie sono vietate quando abbiano per "*oggetto*" o per "*effetto*" una restrizione

della concorrenza⁴. In particolare, le intese aventi oggetto anticoncorrenziale sono considerate, per loro natura, dannose e non richiedono la prova dei loro effetti concreti.

33. Rientrano in tale categoria, tra le altre, le intese volte a:

- **fissare prezzi o condizioni commerciali;**
- **ripartire mercati o clienti;**
- **limitare la produzione o gli sbocchi;**
- **scambiarsi informazioni sensibili.**

34. Solo in via eccezionale e a titolo derogatorio, l'articolo 101, par. 3, TFUE prevede che un'intesa, seppur potenzialmente anticoncorrenziale, possa essere considerata lecita qualora risultino soddisfatte cumulativamente quattro condizioni. In particolare, l'intesa deve:

- i) **contribuire al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti, ovvero alla promozione del progresso tecnico o economico (incrementi di efficienza);**
- ii) **riservare agli utilizzatori una congrua parte dell'utile derivante dall'intesa;**
- iii) **imporre solo le restrizioni indispensabili al raggiungimento di tali obiettivi;** e
- iv) **non consentire alle imprese interessate di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.**

35. L'inapplicabilità del divieto di intese può derivare, in linea generale, da due principali ipotesi (per le quali si rinvia, per un'analisi più approfondita, ai relativi paragrafi del Manuale):

- l'applicazione di specifici **regolamenti di esenzione** per categoria adottati dalla Commissione europea, relativi a tipologie di accordi tra imprese particolarmente diffusi nella prassi commerciale (quali, ad esempio, gli accordi in materia di ricerca e sviluppo, quelli di specializzazione e commercializzazione, nonché alcuni accordi tra produttori o fornitori e distributori);
- una **valutazione individuale**, condotta caso per caso, volta a verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'inapplicabilità del divieto.

36. Tanto nelle ipotesi di esenzione individuale quanto in quelle riconducibili ai regolamenti di esenzione per categoria, la valutazione circa la possibilità che una determinata intesa benefici dell'esenzione è rimessa alla responsabilità delle imprese.

3.2.2. Regime degli accordi di importanza minore

37. Nella Comunicazione "*de minimis*", la Commissione ha chiarito che le intese fra imprese non incidono "sensibilmente" sulla concorrenza quando:

- la quota di mercato aggregata detenuta dalle parti dell'accordo non supera il **10%** su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall'accordo, se l'accordo è concluso tra imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali su uno di tali mercati (accordi "orizzontali"); oppure
- la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti all'accordo non supera il **15%** su nessuno

⁴ Per una disamina più approfondita dei concetti di restrizione "per oggetto" e "per effetto" si rinvia al §3 del Manuale.

dei mercati rilevanti interessati dall'accordo, se l'accordo è concluso tra imprese che non sono concorrenti effettivi o potenziali su uno di tali mercati (accordi "verticali").

Le suddette soglie vengono abbassate al **5%** qualora, sul mercato rilevante, la concorrenza risulti limitata dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi relativi aventi effetti simili, posti in essere da più fornitori o distributori. Infine, qualora risulti difficile determinare se l'accordo sia concluso tra imprese concorrenti o non concorrenti, si applica la soglia del **10%**.

38. La Comunicazione precisa che tali soglie configurano un *"safe harbour"* in termini di apprezzabilità, nel senso che la Commissione presume che accordi che le rispettano non restringano in modo sensibile la concorrenza ai sensi dell'art. 101, par. 1, TFUE. Tale presunzione non esclude tuttavia l'applicabilità dell'art. 101, par. 1, TFUE qualora, nonostante il basso peso di mercato, l'accordo presenti un **oggetto** anticoncorrenziale o caratteristiche tali da incidere sensibilmente sulla concorrenza nel contesto economico di riferimento.

Ne consegue che accordi stipulati tra PMI caratterizzate da una presenza di mercato modesta, tale da non superare le soglie indicate dalla Comunicazione *de minimis*, non rientrano di regola nel campo di applicazione dell'art. 101, par. 1, TFUE, salva la necessità di valutare l'eventuale esistenza di effetti cumulativi e l'assenza di restrizioni "per oggetto", la cui presenza esclude l'applicabilità del regime di esenzione.

La Comunicazione *de minimis* prevede infatti che il *"safe harbour"* non si applichi agli accordi:

- i) che abbiano *"per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno"* o
- ii) che contengano *"restrizioni definite fondamentali o elencate come tali in regolamenti di esenzione per categoria attuali o futuri della Commissione"*, atteso che tali restrizioni costituiscono, di regola, restrizioni per oggetto (quali, ad esempio, la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione o delle vendite, o la ripartizione dei mercati o della clientela).

39. Ciò non esclude tuttavia che anche accordi contenenti restrizioni per oggetto possano non ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 101, par. 1 TFUE qualora non siano idonei a pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri, requisito autonomo e distinto rispetto a quello dell'apprezzabilità della restrizione della concorrenza. A tal riguardo, la stessa Comunicazione *de minimis* rinvia alle Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri, secondo cui, in linea di principio, gli accordi non incidono sensibilmente sul commercio tra Stati membri quando ricorrono una quota di mercato aggregata non superiore al **5%** e un fatturato comunitario annuo aggregato non superiore a **€40 milioni**.

3.2.3. Le intese orizzontali

A) I cartelli

40. I cartelli costituiscono le più gravi violazioni del diritto della concorrenza (restrizioni c.d. *"hard*

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

core").

- 41.** Essi si realizzano tipicamente mediante accordi di "non belligeranza" con cui due o più concorrenti si propongono di:
- i) fissare i prezzi di vendita e altre importanti variabili commerciali (es. sconti, promozioni, margini);
 - ii) coordinare i rispettivi livelli di produzione e i quantitativi da vendere;
 - iii) fissare i prezzi di acquisto degli input produttivi (c.d. cartelli di acquisto) per limitare il potere di mercato dei venditori;
 - iv) ripartire il mercato e/o la clientela, ad esempio concordando quali clienti rifornire (o non rifornire) o in quale territorio operare (o non operare);
 - v) boicottaggi collettivi, ad esempio accordandosi con altri concorrenti per escludere dal mercato un nuovo entrante o un terzo concorrente "scomodo" (ad esempio perché particolarmente aggressivo).
- 42.** Come anticipato, ai fini dell'applicazione del divieto non è necessario che vi sia un accordo scritto o un *gentlement's agreement*, è sufficiente anche una semplice pratica concordata, ossia una forma di coordinamento fra imprese concorrenti che, pur senza tradursi in un vero e proprio accordo, sia idonea a instaurare una collaborazione tacita volta a eludere i rischi della concorrenza. Parimenti, non è richiesto che l'accordo sia stato effettivamente rispettato o integralmente eseguito.
- 43.** Si osservi, inoltre, che le condotte parallele, quali, ad esempio, aumenti di prezzo analoghi adottati da due o più imprese, non sono di per sé illecite, potendo derivare, ad esempio, da un comune incremento dei costi; tuttavia, qualora tali comportamenti siano accompagnati da contatti tra le imprese interessate (quali incontri o scambi di informazioni sulle rispettive strategie), essi possono essere qualificati come un'intesa in violazione della normativa antitrust.

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

- Non intraprendere né partecipare ad alcuna iniziativa o discussione con concorrenti avente ad oggetto informazioni commerciali o strategiche, attuali o future, della società (quali, a titolo esemplificativo, condizioni di approvvigionamento, costi, margini, sconti, prezzi, politiche commerciali, clienti, quote di mercato o territori serviti).
- Qualora un concorrente avvii discussioni su tali tematiche, interrompere immediatamente la conversazione, dichiarando espressamente il proprio dissenso, e informare senza indugio il Responsabile interno della *compliance* antitrust, fornendo adeguata evidenza dell'accaduto.
- Non concordare, neppure indirettamente (ad esempio tramite terzi, associazioni di categoria o strumenti di comunicazione pubblici o di settore), politiche di prezzo, aumenti, sconti, condizioni commerciali o l'introduzione di nuovi listini.
- Non scambiare con concorrenti informazioni sensibili o strategiche, anche se in forma aggregata o apparentemente anonima, qualora idonee a ridurre l'incertezza concorrenziale nel mercato.
- Non concordare con concorrenti misure o iniziative volte a limitare o ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori, né porre in essere o partecipare a pratiche di boicottaggio nei confronti di clienti, fornitori o altri operatori commerciali.

CASI PRATICI

Con il procedimento 1864 – *Prezzo del biocarburante per autotrazione*, l'AGCM ha irrogato sanzioni complessive superiori a 900 milioni di euro nei confronti di diversi operatori del settore per un coordinamento sulla componente di prezzo protrattosi tra il 2020 e il 2023. In particolare, l'illecito si è concretizzato attraverso flussi informativi idonei a ridurre l'incertezza concorrenziale, veicolati tramite un quotidiano di settore, al quale alcune imprese trasmettevano regolarmente i valori della componente "bio"; tali dati venivano poi pubblicati e utilizzati come parametro di riferimento anche dagli altri operatori del mercato.

Analoghe considerazioni, come ulteriormente dettagliato di seguito, emergono nel contesto della partecipazione a gare ad evidenza pubblica. Nel caso 1808 – *Gara Consip FM4 - Accordi tra i principali operatori del facility management*, l'Autorità ha ricostruito l'intento spartitorio valorizzando la potenziale circolazione di informazioni sensibili tra società reciprocamente partecipate, mettendo in risalto una rete di cointeressenze idonea a fungere da *hub* informativo.

B) I cartelli in sede di gare pubbliche

i) Vademecum per le stazioni appaltanti

44. Tra le intese di carattere orizzontale, che integrano una delle violazioni più gravi al diritto della concorrenza, rientrano i casi di collusione nel contesto della partecipazione a gare pubbliche (c.d. "*bid-rigging*", cfr. §4.2.5. del Manuale).

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

45. L'AGCM si è dotata di apposite Linee guida sulle sanzioni che hanno condotto ad un innalzamento significativo dell'ammontare medio delle sanzioni stesse poiché, in caso di gare pubbliche, è previsto che il calcolo dell'importo base della sanzione venga parametrato sul valore degli importi oggetto di aggiudicazione o posti a base d'asta.
46. Con riferimento specifico a questo settore, l'AGCM ha pubblicato un vero e proprio Vademecum per le stazioni appaltanti al fine di individuare le principali criticità concorrenziali nell'ambito degli appalti pubblici⁵. Per quanto attiene alla costituzione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese ("RTI") o di Associazioni temporanee di imprese ("ATI")⁶ e Consorzi per la partecipazione alle gare, l'Autorità ha ritenuto che tali forme di cooperazione possano sollevare profili di criticità antitrust nelle seguenti fattispecie:
- i) **utilizzo distorto dei RTI e delle ATI**, ravvisabile ad esempio nei casi in cui imprese singolarmente in grado di partecipare a una gara optino per la costituzione di un'ATI c.d. "sovrabbondante" o "non necessaria". L'attenzione si pone soprattutto ai casi di ATI "orizzontali", ossia costituite da imprese accomunate dalla medesima attività prevalente, e in particolare nei casi di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto l'ATI sovrabbondante potrebbe, in astratto, essere il frutto di una strategia escludente nei confronti di concorrenti minori, tesa ad impedire ad altre imprese di raggiungere il necessario punteggio qualitativo;
 - ii) imprese in grado di partecipare singolarmente ad una gara che invece **si astengono** in vista di un successivo **subappalto**;
 - iii) il **ritiro di un'offerta** da parte di un'impresa che risulta poi beneficiaria di un **subappalto** relativo alla medesima gara o anche su gara differente;
 - iv) **offerte di comodo**, presentate al solo scopo di simulare un confronto concorrenziale effettivo, pur essendo inidonee a competere realmente, e funzionali a mascherare l'innalzamento dei prezzi di aggiudicazione;
 - v) **boicottaggio della gara**, consistente nella mancata presentazione di offerte da parte di una o più imprese al fine di prolungare il contratto con il fornitore abituale o di far ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate al contratto;
 - vi) sistema concordato di **rotazione delle offerte o assegnazioni**, nonché altre forme di **ripartizione del mercato**;
 - vii) **modalità peculiari di presentazione della domanda di partecipazione**, ad esempio, stime o errori di calcolo identici.
47. Con riferimento ai raggruppamenti temporanei "non" necessari, l'Autorità ha poi chiarito con successiva comunicazione⁷ che l'esclusione di tali raggruppamenti dalla gara da parte delle stazioni appaltanti è legittima laddove la relativa clausola del bando:

⁵ AGCM, Vademecum per le stazioni appaltanti - Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici, 18 settembre 2013.

⁶ Secondo la dicitura applicata dal previgente Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

⁷ AGCM, Comunicazione avente ad oggetto l'esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese "sovrabbondanti" dalle gare pubbliche, 23 dicembre 2014.

- i) espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, quali la natura del servizio e/o l'assetto del mercato di riferimento;
- ii) preveda che l'esclusione del RTI non possa essere automatica, essendo la stazione appaltante tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento;
- iii) disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni - in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto - che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante.

ii) Le ATI "sovradimensionate"

48. Al di là delle considerazioni riportate nel Vademecum pubblicato dall'AGCM, la costituzione di ATI c.d. "sovradimensionate" è stata più volte oggetto della prassi decisionale dell'Autorità nel contesto di decisioni che hanno dimostrato, in caso di accertamento di concertazioni in sede di gara, una severa prassi punitiva dell'AGCM e da cui sono desumibili una vasta gamma di principi a cui le imprese devono attenersi.

49. L'Autorità ha rimarcato il fatto che la fattispecie dell'ATI "sovradimensionata" possa ricorrere, in particolare, nel caso di costituzione di ATI "orizzontali" o "miste", nell'ambito delle quali **collaborino imprese aventi la medesima specializzazione e nella misura in cui suddette imprese abbiano i requisiti tecnici ed economici per partecipare autonomamente alla gara;** in questo caso, pertanto, non potrebbe essere opposta l'eccezione riguardante l'insostituibilità delle prestazioni affidate a ciascuno dei partecipanti del RTI per giustificare il ricorso a questo istituto.

50. Il quadro interpretativo va letto anche alla luce delle Linee guida sugli accordi orizzontali⁸, che dedicano una specifica sezione ai consorzi di offerta, nozione nella quale rientra, sul piano funzionale, anche la partecipazione in RTI. Esse chiariscono che un'offerta congiunta non è restrittiva della concorrenza se permette alle imprese di partecipare a gare che non sarebbero in grado di affrontare singolarmente, ad esempio per limiti di capacità, dimensioni o rischio finanziario. Al contrario, nel caso in cui le imprese risultino in grado di partecipare autonomamente oppure il raggruppamento è eccessivo rispetto alle necessità, l'offerta congiunta può limitare la concorrenza e richiede una valutazione individuale del caso concreto. Tuttavia, può comunque soddisfare le condizioni dell'art. 101, par. 3, TFUE, se consente di presentare un'offerta più competitiva rispetto alle offerte che le imprese avrebbero potuto presentare autonomamente, e se i benefici per l'aggiudicatore e i consumatori superano gli effetti restrittivi. In ogni caso, è

⁸ Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale.

sempre necessaria una valutazione concreta basata sulle specifiche caratteristiche della cooperazione.

- 51.** Come spiegato anche nel Vademecum pubblicato dall'Autorità, la costituzione di un'ATI sovrabbondante potrebbe essere il frutto di una strategia escludente, specie se costituita tra operatori di grandi dimensioni, in quanto mirante ad ostacolare il raggiungimento del necessario punteggio qualitativo da parte delle altre imprese concorrenti. In aggiunta, l'AGCM ha sottolineato altresì, in altre decisioni sanzionatorie, che la partecipazione di un'impresa in forma associata con altra impresa potrebbe anche avere lo scopo di compensare un credito vantato, nei confronti della prima, dalla seconda impresa che da sola non avrebbe avuto i requisiti idonei alla partecipazione. Ad ogni modo, suddette valutazioni vanno sempre calate rispetto al caso di specie: solo dal contesto fattuale e dall'istruttoria svolta dall'Autorità è possibile ricostruire l'effettiva strategia seguita dalle imprese costituenti l'ATI.
- 52.** Va da ultimo precisato che, dalle decisioni più significative dell'Autorità così come dalla giurisprudenza rilevante, emerge come la fattispecie dell'ATI "sovradimensionata" non configuri in sé una condotta meritevole di sanzione. Il raggruppamento "sovrabbondante", infatti, non viene vietato in via generale dall'ordinamento, anche in considerazione del *favor* del diritto europeo alla partecipazione alle gare pubbliche dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica dell'aggregazione. La sovrabbondanza è piuttosto considerata elemento indiziario dell'anomalia intrinseca delle condotte accertate, anche in mancanza di spiegazioni alternative alle condotte, che unitamente ad altri elementi di prova c.d. "esogeni" rinvenuti nel corso dell'attività istruttoria ed ispettiva dell'AGCM, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare l'esistenza di un parallelismo consapevole delle condotte tenute dalle imprese.

iii) Le offerte a "scacchiera"

- 53.** In materia di gare assume rilievo la casistica dell'AGCM anche in materia di offerte c.d. a "scacchiera", volte alla spartizione dei lotti rispetto ai quali presentare le offerte. Queste ultime sono formulate in modo che non vi sia sovrapposizione tra le offerte delle imprese partecipanti e, per l'effetto, si possa evitare qualsivoglia confronto competitivo tra le imprese colluse (e, in alcuni casi, mantenere la spartizione "storica" delle stazioni appaltanti).
- 54.** Nello specifico, l'Autorità ha più volte considerato tali condotte quali indizi gravi precisi e concordanti in ordine all'esistenza di un intento spartitorio, specificando come la presentazione di offerte a scacchiera possa avvenire sia mediante la mancata presentazione di offerte da parte dei concorrenti nei lotti per i quali, nel disegno spartitorio, non sia prevista l'aggiudicazione di questi ultimi, sia mediante la presentazione di offerte c.d. "*di comodo*", ovvero sia offerte "*a perdere*" in quanto caratterizzate da ribassi evidentemente non concorrenziali e, pertanto, formulati al solo scopo di dissimulare il disegno spartitorio".
- 55.** L'AGCM ha evidenziato peraltro come siano in particolare le offerte economiche ad essere oggetto di tale comportamento anticoncorrenziale, sottolineando come le offerte tecniche

difficilmente si prestino a tale scopo, posto che sono spesso formulate avuto riguardo alle specifiche esigenze della stazione appaltante. Sotto tale punto di vista, l'accordo spartitorio dei diversi lotti per i quali presentare le offerte consente spesso all'aggiudicatario uscente di mantenere la propria posizione di mercato risultando vincitore nei medesimi lotti già aggiudicati nelle gare precedenti, soprattutto alla luce della più approfondita conoscenza delle esigenze dell'amministrazione, che consente di formulare offerte tecniche potenzialmente destinate a un punteggio più alto.

- 56.** La giurisprudenza ha altresì confermato tali conclusioni. Nelle sentenze riguardanti il caso I796 - *Servizi di supporto e assistenza tecnica alla PA nei programmi cofinanziati dall'UE*, riguardante il cartello tra le società c.d. *"big four"*, concernenti l'impugnazione delle sanzioni inflitte dall'AGCM a seguito dell'accertamento di concertazioni compiute nella partecipazione alle gare per lo svolgimento di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni, il TAR Lazio – confermato successivamente dal Consiglio di Stato – ha sottolineato come le giustificazioni apportate dalle diverse società in merito alla partecipazione ai lotti come conseguenza di precise scelte di politica aziendale non fossero idonee a confutare le conclusioni raggiunte dall'AGCM alla luce di altri elementi indiziari quali *"le coincidenze generali sugli sconti, la "simmetria" di questi, la mancata partecipazione concorrenziale in sovrapposizione con le altre "big four", la struttura "a scacchiera" delle offerte e tali elementi, uniti ai numerosi profili "esogeni" riscontrati"*.
- 57.** In tali pronunce, peraltro, il TAR ha confermato la maggiore ricorrenza di tali comportamenti nella presentazione delle offerte economiche, rilevando come i margini discrezionali lasciati all'amministrazione nell'apprezzamento delle offerte tecniche favoriscano la commissione di illeciti anticoncorrenziali (ivi inclusi le offerte *"a scacchiera"*) soprattutto nella formulazione delle offerte economiche.
- 58.** Si sottolinea, infine, come l'AGCM abbia attribuito rilievo, quale elemento sintomatico dell'esistenza di una concertazione atto a dimostrare un accordo tra imprese mirante ad evitare sovrapposizioni nelle offerte, alla costituzione di un'ATI tra operatori concorrenti con significativo anticipo rispetto al termine di presentazione delle offerte con atto pubblico notarile in cui vengono indicati il numero e l'identità dei lotti per i quali l'ATI avrebbe concorso. Tali elementi vengono posti in relazione con l'obiettivo di consentire a terzi la conoscibilità dell'atto, in particolare gli impegni precisi e vincolanti ivi presenti quali la partecipazione ad alcuni lotti e non ad altri. In tal modo, le imprese avrebbero inoltre costituito un documento ufficiale in grado di veicolare informazioni sensibili a soggetti terzi cui poteva ad esempio essere mostrata una copia dell'atto.

iv) Accordi di "compensazione"

- 59.** La ricorrenza di c.d. *"accordi di compensazione"* tra imprese concorrenti è stata più volte accertata e considerata dall'AGCM quale elemento endogeno da cui inferire, unitamente ad altri indizi e prove esplicite, un progetto di concertazione in gare pubbliche o private. Si tratta di accordi volti a riequilibrare i vantaggi tra i concorrenti (ad esempio mediante riassegnazione di clienti o quote di mercato) per compensare un'impresa esclusa da una gara.

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

60. Gli accordi di compensazione non hanno per oggetto la restituzione tal quale di un cliente reciprocamente sottratto tra imprese partecipanti alla collusione, ma *"l'assegnazione totale al concorrente leso di clienti di pertinenza [dell'impresa che abbia beneficiato del mutamento di fornitore] per un valore equivalente a quello sottratto"*, con forme ancor più pervasive consistenti nell'acquisto diretto di prodotti del concorrente leso nel caso in cui non sia possibile individuare immediatamente forme compensative idonee.
61. Nello stesso senso, accordi compensativi nell'ambito di gare pubbliche potrebbero avere ad oggetto la remunerazione della mancata partecipazione in una determinata procedura da parte di un concorrente anche mediante il coinvolgimento dello stesso in qualità di subappaltatore a seguito dell'aggiudicazione di lotti posizionati in aree geografiche in cui questi deteneva gran parte del proprio *"portafoglio clienti"*, antecedentemente alla procedura di gara.
62. In tali casi, onde addivenire ad una vera e propria compensazione della mancata partecipazione alla gara, il valore del subappalto in principio corrisponde al valore complessivo delle commesse *"storiche"* cui il cliente rinuncia mediante la mancata partecipazione alla gara.
63. Tali accordi sono principalmente conclusi nell'ambito di concertazioni di lunga durata, al fine di adattare l'intento collusivo delle parti ai mutamenti delle rispettive quote di mercato via via intervenuti nel corso del tempo. Secondo l'AGCM infatti *"le compensazioni conseguenti al mancato rispetto del criterio spartitorio rend[ono] la collusione suscettibile di adattarsi ad elementi nuovi esogeni alla concertazione, idonei a modificare le precedenti condizioni di mercato"*. Infatti, gli stessi consentono *"aggiustamenti"* ex post delle commesse, idonei a remunerare l'eventuale sottrazione di clienti a danno di imprese partecipanti alla concertazione che, maturando un *"credito"* nei confronti dell'impresa che abbia acquisito il cliente, risultano poi beneficiarie di nuove aggiudicazioni.
64. Da ultimo, tali accordi possono avere altresì lo scopo secondario di stabilizzazione della clientela *"storica"* o dell'area geografica di riferimento di ciascuno dei partecipanti al cartello, limitando dunque le aree di intervento delle compensazioni.

v) La costituzione di "imprese comuni" ai fini della partecipazione a gare pubbliche

65. La prassi decisionale dell'Autorità non si è particolarmente concentrata sulla fattispecie - di per sé del tutto legittima - della costituzione di società comuni, partecipate da concorrenti in un determinato settore economico, ai fini della partecipazione di queste ultime a gare pubbliche in luogo dei soci costituenti le stesse.
66. Ad ogni modo, sulla scorta dei principi sopra esaminati, la sussistenza di un'intesa illecita potrebbe in principio essere rinvenuta dall'AGCM nel caso in cui imprese concorrenti, che abbiano costituito un'impresa comune (c.d. *joint venture*), pur avendo i requisiti e l'astratto interesse a prendere parte a determinate gare pubbliche, lascino partecipare la sola impresa comune - d'intesa con i concorrenti soci dell'impresa comune - omettendo di competere individualmente con quest'ultima.

- 67.** L'interesse alla partecipazione alla singola gara da parte dei soci va comunque esaminato avuto riguardo alla specificità del settore economico oggetto d'analisi. Una conclusione in tal senso si rinviene *a contrario* dalla risalente decisione dell'Autorità secondo cui *"stando a quanto acquisito in atti circa le specificità che caratterizzano il settore dei servizi museali, in termini di organizzazione logistica e conoscenze territoriali, appare ragionevole dubitare che – in assenza della costituzione della joint venture] – il [socio concorrente] avrebbe partecipato alle gare in esame individualmente e profittevolmente come un effettivo competitor"*.
- 68.** L'AGCM ha peraltro sanzionato imprese nel caso in cui la costituzione di *joint venture* con concorrenti sia stata, segretamente o apertamente, associata all'intenzione di non concorrere con queste ultime in determinati ambiti territoriali.

CASI PRATICI

Secondo l'AGCM, tra il 2011 e il 2019 numerose gare pubbliche per la fornitura di contatori idrici sono state alterate da un'intesa anticoncorrenziale tra i principali operatori del settore (1835 – *Mercato dei contatori d'acqua*). Le gare coinvolte, bandite da gestori del Servizio Idrico Integrato in Italia per l'acquisto di contatori destinati alla misurazione dei consumi domestici e industriali, riguardano in totale 161 lotti.

L'Autorità ha quindi inflitto sanzioni per oltre 10 milioni di euro a diverse società del settore e alle controllanti di alcune di esse, che si erano aggiudicate oltre il 90% dei lotti esaminati.

L'accertamento si basa su un ampio quadro probatorio composto da documenti acquisiti durante le ispezioni, comunicazioni anonime contenenti fax tra le aziende e informazioni raccolte presso stazioni appaltanti e soggetti terzi. Dalle indagini è emerso un sistema di coordinamento stabile e organizzato, realizzato tramite fax, WhatsApp, Skype e incontri informali, finalizzato a concordare strategie di gara, prezzi minimi, limiti agli sconti e persino eventuali rinunce a partecipare alle gare. Secondo l'Autorità, questo accordo ha eliminato il normale confronto concorrenziale tra le imprese, compromettendo la regolarità delle procedure di gara e arrecando un danno alle amministrazioni pubbliche coinvolte.

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

- Prestare attenzione ad ogni possibile attività di coordinamento, diretto o indiretto, con i propri concorrenti nella partecipazione a procedure di gara.
- In caso di contatto con un concorrente per discutere la partecipazione ad una gara, consultare sempre il Responsabile interno della *compliance* antitrust prima di prendere qualsiasi posizione.
- Evitare scambi di informazioni sensibili e non necessarie alla presentazione di offerte in RTI.
- Valutare con attenzione tutti i casi di RTI con concorrenti.
- Consultare sempre il Responsabile interno della *compliance* antitrust laddove si consideri di partecipare insieme ad un concorrente di una gara per cui la Società potrebbe partecipare da sola.

vi) Le conseguenze dell'illecito antitrust sulle future gare ad evidenza pubblica

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

- 69.** Per inquadrare gli effetti di un illecito antitrust sulla partecipazione a gare ad evidenza pubblica, occorre prendere in considerazione il sistema delle cause di esclusione delineato dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("**Codice dei contratti pubblici**"). La disciplina vigente distingue tra cause di esclusione automatica (disciplinate dall'art. 94) e cause di esclusione non automatica (disciplinate dall'art. 95).
- 70.** In particolare, l'art. 95, comma 1, lett. d) prevede la possibilità per la stazione appaltante di escludere dalla partecipazione alla gara un operatore economico, qualora accerti *"sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara"*. Assume dunque rilievo l'ipotesi in cui le offerte si rivelino il risultato non di valutazioni concorrenziali, ma di una comunanza di interessi. La concorrenza, invero, è ad oggi annoverata tra i principi che debbono informare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, sancendo espressamente l'art. 1, comma 2, del Codice dei contratti pubblici che *"la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti"*.
- 71.** La giurisprudenza, infatti, spiega il riferimento all'unico centro decisionale alla luce della *ratio* della norma, affermando che quest'ultima consiste nell'*"evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e la serietà del confronto concorrenziale"*.
- 72.** Sempre la giurisprudenza fornisce esempi utili degli indici presuntivi sulla base dei quali si possa inferire l'esistenza di pregressi accordi tra i concorrenti per falsare la gara. Essi possono essere distinti in due categorie:
- relativi agli assetti organizzativi societari;
 - relativi alle offerte.
- 73.** La stazione appaltante dovrà compiere un accertamento penetrante in merito alla sussistenza di *"un numero sufficiente"* di indici presuntivi, che siano legati *"da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza"*, nel rispetto del contraddittorio con le imprese coinvolte che potranno fornire prova liberatoria.
- 74.** Altra disposizione di rilievo è contenuta nell'art. 95, comma 1, lett. e), il quale prevede l'esclusione non automatica quando l'offerente abbia commesso un *"illecito professionale grave"* tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, precisando espressamente che all'art. 98 sono indicati *"in modo tassativo"* i gravi illeciti professionali e i mezzi adeguati a dimostrarli. Il testo è innovativo rispetto alla pregressa disciplina, in quanto supera la logica dell'elencazione *"aperta"* dei gravi illeciti professionali, propria dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, sostituendola con un elenco tipizzato e tassativo. Ai sensi dell'art. 98, l'esclusione per grave illecito professionale è disposta (e comunicata) dalla stazione appaltante quando ricorrono congiuntamente: i) elementi sufficienti a integrare il grave illecito, ii) idoneità dello stesso a incidere su affidabilità e integrità dell'operatore, e iii) adeguati mezzi di prova.

- 75.** Con specifico riferimento agli illeciti antitrust, l'art. 98 include espressamente tra gli "elementi" da cui può desumersi l'illecito professionale grave la *"sanzione esecutiva"* irrogata dall'AGCM (o da altra autorità di settore), purché *"rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto"*. Nel nuovo sistema non si rende dunque più necessario ricostruire per via interpretativa la riconducibilità dei provvedimenti dell'AGCM alla clausola generale del grave illecito professionale: la rilevanza dei provvedimenti antitrust è oggi un'opzione esplicitamente contemplata dal Codice dei contratti pubblici, ferma restando la valutazione di pertinenza rispetto alla specifica gara.
- 76.** Nel previgente quadro normativo, le Linee Guida ANAC n. 6 avevano individuato, tra gli elementi valutabili dalle stazioni appaltanti quali gravi illeciti professionali, anche i *"provvedimenti esecutivi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare"* tra le altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico. L'AGCM, con segnalazione AS1474 del 13 febbraio 2018, non aveva condiviso la scelta di attribuire rilevanza al provvedimento meramente "esecutivo" senza attenderne, invece, l'inoppugnabilità o la conferma con sentenza passata in giudicato. Le criticità rilevate riguardavano: i) il possibile contrasto con l'art. 80, comma 10, d. lgs. 50/2016, che faceva riferimento ad un accertamento definitivo; ii) la proliferazione del contenzioso e continue ripercussioni sulle gare in corso per provvedimenti ancora soggetti al controllo giurisdizionale. L'AGCM chiedeva inoltre di espungere i provvedimenti di condanna per pratiche commerciali scorrette, perché afferenti a rapporti di consumo e, quindi, irrilevanti nell'ambito della contrattualistica pubblica. L'Autorità aveva invitato dunque l'ANAC a qualificare come potenziali cause di esclusione del concorrente solo i *"provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono l'accertamento di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare"*. Nel sistema attuale, il legislatore ha tipizzato l'illecito antitrust come *"sanzione esecutiva"*, ma ha anche ristretto la causa escludente richiedendo la pertinenza rispetto all'oggetto dell'appalto.
- 77.** Va osservato che l'art. 96 del Codice dei contratti pubblici consente comunque all'impresa di *"sanare"* i gravi illeciti professionali mediante il c.d. *"self-cleaning"*, che consiste sostanzialmente nell'adozione di misure idonee a prevenire ulteriori illeciti e a ricostruire l'affidabilità dell'operatore (ad esempio, il risarcimento o impegno al risarcimento dei danni causati dal reato o dall'illecito, il chiarimento dei fatti e la collaborazione con le autorità, l'adozione delle misure tecniche/organizzative e sul personale idonee a prevenire ulteriori reati o illeciti).
- 78.** Un profilo particolarmente rilevante per gli illeciti antitrust è la *"durata"* del periodo escludente: l'art. 96, comma 10, lett. c), n. 2), collega il triennio per cui rilevano le cause di esclusione – con riferimento a *"i provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato"* – alla data di adozione del provvedimento sanzionatorio, precisando al comma 11 che l'impugnazione non ne sospende la decorrenza. Si indica, infine, che la Corte di Giustizia

dell'Unione europea (CGUE), nella propria prassi decisionale, ha ritenuto che le norme che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere (o che le obbligano ad escludere) gli operatori economici dalla partecipazione a una procedura di gara, qualora dispongano di indicazioni sufficientemente plausibili per ritenere sussistente la conclusione di accordi intesi a falsare la concorrenza, hanno “[...] una portata più ampia, che riguarda anche la conclusione, da parte di operatori economici, di accordi anticoncorrenziali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE. Pertanto, il solo fatto che un siffatto accordo tra due operatori economici non rientri nell’ambito di applicazione di tale articolo non impedisce che esso possa essere coperto da tale motivo di esclusione [...]”. Tale determinazione è stata assunta con specifico riferimento a imprese legate da una relazione di controllo. La CGUE ha infatti affermato che le cause di esclusione ben ricomprendono la fattispecie in cui operatori economici che costituiscono un’unità economica formulino offerte che, ancorché separatamente presentate, non sono assunte su base autonoma né indipendente.

- 79.** Dai suddetti principi discende che l’eventuale presenza di accordi restrittivi della concorrenza conclusi tra imprese legate da un rapporto di controllo può ostare alla partecipazione delle medesime alla procedura di gara, sebbene l’esistenza di un rapporto di controllo astrattamente escluderebbe la condotta dall’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 101, par. 1, TFUE. Inoltre, l’apprezzamento della capacità di eventuali accordi di falsare la concorrenza appare, in tale particolare contesto, andare oltre l’ambito di applicazione delle norme a tutela della concorrenza e in termini più ampi, avendo quale più vasto riferimento la necessità che sia garantita l’integrità e l’affidabilità degli operatori economici nel contesto di gara. In ogni caso, l’operatore economico resta tenuto a cooperare lealmente con la stazione appaltante nell’istruttoria sulla propria affidabilità (anche attraverso la rappresentazione delle misure di *self-cleaning*), mentre la stazione appaltante è tenuta a valutare e motivare l’incidenza attuale della condotta e delle eventuali misure adottate.
- 80.** Infine, si rileva che quando l’operatore partecipa in forma plurisoggettiva (mediante RTI o consorzi), l’art. 97 disciplina espressamente la possibilità di evitare l’esclusione dell’intero raggruppamento tramite estromissione o sostituzione del partecipante colpito da una causa di esclusione (automatica o non automatica), con specifici oneri di comunicazione e prova e ferma l’immodificabilità sostanziale dell’offerta.
- 81.** La rilevanza di possibili condotte anticoncorrenziali nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica ha comportato l’adozione, in data 31 luglio 2024, di un Protocollo di Intesa tra l’AGCM e l’ANAC in virtù del quale le due Autorità, in un’ottica di cooperazione, convengono di segnalare reciprocamente presunte condotte anticoncorrenziali nell’ambito delle procedure di gara.

CASI PRATICI

Sul punto, emblematico è il ricorso promosso dal C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa ("CNS") volto ad impugnare la propria esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei presidi territoriali ed ospedalieri della ASL Roma 5 motivata dall'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del previgente codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) in quanto:

- a) l'AGCM aveva inflitto al CNS una sanzione pecuniaria per aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'art. 101 TFUE, volta a condizionare gli esiti di una gara attraverso l'eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti;
- b) l'illecito era da considerarsi grave perché posto in essere *"nell'ambito dell'affidamento di un appalto avente ad oggetto gli stessi servizi della presente gara (servizi di pulizia)", era "trascorso poco tempo dalla realizzazione dell'intesa anticoncorrenziale" e "da quanto dichiarato dalla stessa Società, il 23.3.2017 è stato avviato dall'Antitrust un nuovo procedimento ispettivo per l'accertamento di una presunta intesa anticoncorrenziale, per cui vi è il rischio attuale e concreto di una recidiva nella commissione dell'illecito professionale"*;
- c) le misure di *self cleaning* adottate dal CNS non erano sufficienti a superare la causa di esclusione, tenuto conto che la rinnovazione degli organi sociali sarebbe avvenuta prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio dell'Antitrust, le altre misure sarebbero generiche e indimostrate, e mancherebbe la prova dell'adozione di comportamenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire recidive.

Si segnala che il provvedimento di esclusione è stato poi annullato solo in relazione alla carenza di motivazione in ordine alla insufficienza delle misure di *self cleaning* adottate. Sul punto, il Tar Lazio con sent. n. 12640/2017 ha chiarito che *"la stazione appaltante avrebbe dovuto dar seguito al percorso di trasparenza così avviato, non limitandosi a laconiche e vaghe motivazioni in ordine al tempo di adozione delle misure, alla genericità e alla mancata asseverazione documentale delle stesse, nonché a un'astratta diagnosi di inidoneità delle misure adottate"*.

3.2.4. Scambio di informazioni

- 82.** Come detto (e meglio dettagliato nel §4.1. del Manuale), le concertazioni sui prezzi, sulla limitazione della produzione o sulla compartimentazione dei mercati tra imprese in rapporto di concorrenza diretta costituiscono delle pratiche anticoncorrenziali chiaramente proibite e severamente sanzionate.
- 83.** Per suddette ragioni, le imprese optano spesso per forme più sfumate e meno esplicite di coordinamento. Invero, un'intesa vietata può essere contestata anche in presenza di forme di cooperazione meno strutturate di un cartello: in questo senso, persino il semplice scambio di informazioni sensibili tra concorrenti può costituire un illecito di per sé e dare luogo ad una pratica concordata in violazione dell'art. 101, par. 1, TFUE. Secondo la giurisprudenza europea, anche uno scambio *"stand-alone"* di informazioni tra concorrenti può integrare una restrizione per oggetto qualora, valutati il contenuto, gli obiettivi e il contesto economico in cui lo scambio si inserisce, esso risulti, per sua stessa natura, idoneo a eliminare o ridurre sensibilmente l'incertezza circa le

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

future condotte concorrenziali delle imprese interessate.

- 84.** Lo scambio è illecito quando le informazioni volontariamente scambiate tra le imprese concorrenti possono fornire una visibilità anticipata dei rispettivi comportamenti futuri. Sono particolarmente a rischio le informazioni individualizzate, attuali o prospettiche (c.d. *forward-looking*) e non pubblicamente disponibili, idonee a rivelare intenzioni future su prezzi, quantità, capacità o strategie commerciali. In tali ipotesi, lo scambio informativo rileva come fattispecie autonoma di coordinamento, in quanto consente alle imprese di adeguare consapevolmente la propria condotta alle strategie commerciali dei concorrenti, determinando così l'eliminazione della residua incertezza che caratterizza il normale funzionamento del mercato concorrenziale.
- 85.** Secondo le Linee guida sugli accordi orizzontali, sono tipicamente considerate sensibili le informazioni relative alle principali variabili strategiche dell'attività di impresa, quali, ad esempio:
- i) prezzi e offerte (anche in sede di gara);
 - ii) sconti, margini, promozioni, anche con riferimento a singoli clienti;
 - iii) *business plan* e iniziative di marketing;
 - iv) condizioni di vendita;
 - v) capacità produttive;
 - vi) costi, volumi di produzione e livelli di inventario;
 - vii) informazioni a livello di singolo cliente (*customer-level*) o di singola transazione, incluse specifiche condizioni contrattuali.
- 86.** Pertanto, occorre evitare di richiedere o ricevere o comunque utilizzare informazioni proprietarie o confidenziali appartenenti a operatori concorrenti. Questi ultimi, infatti, non sono considerati fonti legittime per attività di *marketing intelligence*.
- 87.** Anche la ricezione episodica o involontaria di informazioni sensibili può costituire una violazione antitrust per l'impresa che ha ricevuto l'informazione. In questi casi, l'impresa, per tutelarsi, dovrà respingere in maniera chiara ed inequivocabile tali informazioni, indicando che si è proceduto alla loro cancellazione e che non si intende riceverne altre in futuro.
- 88.** È lecito, di contro, ottenere informazioni su politiche adottate o sulle condizioni praticate dai concorrenti tramite fonti pubbliche (siti internet, bilanci, studi e pubblicazioni specialistiche etc.) o autonome attività di *marketing intelligence*. Occorre tuttavia sottolineare che anche comunicazioni formalmente pubbliche possono assumere rilievo anticoncorrenziale sotto forma di "*price signalling*" qualora, per grado di dettaglio, frequenza o tempistica, risultino idonee a coordinare il comportamento dei concorrenti; la liceità non discende dunque automaticamente dalla mera pubblica disponibilità dell'informazione⁹.
- 89.** Quanto alla circolazione delle informazioni, essa può assumere diverse modalità.

⁹ V. caso I864 cit.

- 90.** In primo luogo, i concorrenti possono scambiarsi le informazioni **direttamente**.
- 91.** In secondo luogo, lo scambio illecito può avvenire anche **per il tramite di una struttura comune**. La casistica ha infatti riguardato anche fattispecie in cui imprese concorrenti hanno utilizzato un'impresa comune al fine di scambiare informazioni strategiche sulla propria condotta nel mercato di riferimento. Sebbene la costituzione di un'impresa comune non rappresenti una violazione in sé della normativa antitrust, la stessa può integrare una violazione dell'art. 101, par. 1, TFUE, ove la *joint venture* sia utilizzata come strumento per lo scambio di informazioni sensibili e di rilevanza strategica tra i soci. La giurisprudenza amministrativa ha sostanzialmente confermato tali conclusioni, evidenziando come uno scambio di informazioni tra le imprese madri e le controllate possa essere astrattamente compatibile con il diritto della concorrenza, mentre non lo è un abuso delle attività delle imprese comuni che si concretizzi nello scambio di dati sensibili tra i soci idonei a orientare il comportamento strategico delle imprese concorrenti.
- 92.** In terzo luogo, lo scambio di informazioni sensibili tra imprese può avvenire anche **tramite un'associazione di imprese**. In linea di principio, la partecipazione a riunioni organizzate dalle associazioni di categoria ovvero l'adesione a sistemi di rilevazione statistica non costituisce, di per sé, una violazione delle norme sulla tutela della concorrenza. Nondimeno, le associazioni di categoria creano per loro natura occasioni di incontro e di contatto tra soggetti che sono tra loro diretti concorrenti. Pertanto, è necessario gestire tali incontri con estrema cautela. Nel corso delle riunioni associative (o a margine delle stesse) non è permesso scambiare (ovvero comunicare o anche solo meramente ricevere pur se non richieste) informazioni commercialmente sensibili.
- 93.** Infine, lo scambio illecito può avere luogo anche **tramite soggetti terzi** che provvedono ad analizzare e redistribuire le informazioni in questione ai soggetti interessati. In linea di massima, comunque, il mezzo utilizzato per veicolare le informazioni sensibili è irrilevante ai fini della valutazione della liceità dello scambio medesimo.
- 94.** Con riferimento alla circolazione di informazioni sensibili tramite soggetti terzi, merita un approfondimento la pratica collusiva c.d. *hub and spoke*. Tale forma di coordinamento presuppone uno scambio informativo tra concorrenti mediato da un partner commerciale collocato su un mercato diverso, a monte o a valle. In sostanza, il soggetto funge da "*hub*" per la trasmissione delle informazioni necessarie a determinare e mantenere un assetto collusivo tra gli operatori "*spoke*". Tali cartelli sono tipicamente riscontrabili in mercati concentrati o di tipo oligopolistico, dove risulta più agevole gestire comportamenti coordinati. Un esempio ricorrente è rappresentato dall'ipotesi in cui un fornitore agisca da *hub*, raccogliendo e redistribuendo informazioni sui futuri prezzi praticati dai *retailer*, consentendo così a questi ultimi di allineare le proprie strategie senza un contatto diretto di natura orizzontale.
- 95.** Dall'analisi della giurisprudenza e della prassi decisionale, emerge che la caratteristica principale dello schema *hub and spoke* è la consapevolezza, in capo ai soggetti coinvolti, di partecipare a una triangolazione informativa idonea a ridurre l'incertezza concorrenziale. Spetta all'autorità procedente dimostrare che i partecipanti agiscano con la consapevolezza che le informazioni

veicolate attraverso il soggetto terzo saranno utilizzate dai concorrenti per orientare il proprio comportamento sul mercato. In ambito europeo è pacifico che anche i soggetti “facilitatori” possano essere ritenuti responsabili ex art. 101, par. 1, TFUE e che messaggi veicolati da piattaforme/intermediari possano fondare una presunzione di conoscenza e adesione all’intesa, superabile solo con una chiara e tempestiva dissociazione.

- 96.** In Italia, l’AGCM ha mostrato una tendenza ad applicare un approccio particolarmente rigoroso in materia di scambio informativo, valorizzando frequentemente la natura intrinsecamente anticoncorrenziale delle condotte e qualificandole come restrizioni per oggetto, con limitato spazio per una valutazione approfondita degli effetti nel contesto economico di riferimento. Ad esempio, nel caso 1858 – *Comune di Livigno/Prezzo dei carburanti per autotrazione*, l’Autorità ha accertato un’intesa attuata tramite comunicazioni settimanali via e-mail contenenti indicazioni puntuali dei prezzi futuri, valorizzando lo scambio informativo come meccanismo di allineamento delle condotte.

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

- i) Qualora si ricevano da un'altra impresa informazioni commercialmente sensibili, non si deve in alcun modo rispondere e occorre informare immediatamente il Responsabile della *compliance* antitrust.
- ii) Qualora si ricevano – anche accidentalmente – informazioni sensibili relative a un concorrente, ovvero un semplice invito allo scambio di tali informazioni, è necessario respingere in modo inequivocabile la comunicazione, confermando l'avvenuta cancellazione dei dati e dichiarando che gli stessi non verranno utilizzati o presi in considerazione. In ogni caso, l'episodio deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile della *compliance* antitrust.
- iii) Nel caso in cui un terzo offra la disponibilità a fornire informazioni proprietarie o riservate di un concorrente (ad esempio, documentazione interna), l'offerta deve essere immediatamente rifiutata; qualora tali informazioni vengano comunque ricevute, anche senza richiesta, è necessario informare senza indugio il Responsabile della *compliance* antitrust.
- iv) Nell'ambito di imprese comuni costituite con società concorrenti, non devono essere scambiate informazioni commercialmente sensibili idonee a influenzare il comportamento strategico delle imprese partecipanti sui mercati di riferimento.
- v) In caso di partecipazione a gare tramite un'impresa comune con concorrenti, laddove tale scelta sia giustificata da obiettive ragioni economiche, gli scambi informativi devono essere rigorosamente limitati a quanto strettamente necessario ai fini della partecipazione alla gara.

In caso di partecipazione ad una riunione, incontro istituzionale o gruppo di lavoro di una associazione di categoria, bisogna attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

- In assenza di un ordine del giorno chiaro, o in caso di dubbi circa la compatibilità dei temi trattati con il divieto di scambio di informazioni commercialmente sensibili, è necessario consultare preventivamente il Responsabile della *compliance* antitrust e, se del caso, astenersi dalla partecipazione.
- Qualora la discussione si discosti dall'ordine del giorno e coinvolga temi rilevanti ai fini del diritto della concorrenza, è necessario abbandonare immediatamente la riunione, assicurandosi che l'uscita venga verbalizzata.
- In caso di presentazioni, documenti o comunicazioni contenenti dati o informazioni di mercato relativi all'attività aziendale, è opportuno sottoporre preventivamente tali materiali al Responsabile della *compliance* antitrust, al fine di verificarne la compatibilità con la normativa antitrust e le modalità di eventuale utilizzo.
- Con riferimento a sistemi di rilevazione statistica o di diffusione di dati di mercato promossi da associazioni di categoria, la partecipazione è consentita solo previa verifica e approvazione da parte del Responsabile della *compliance* antitrust, al fine di escludere la circolazione di informazioni commercialmente sensibili idonee a determinare effetti restrittivi della concorrenza.

CASI PRATICI

Con provvedimento del dicembre 2025 (procedimento 1866 – *Accordi tra fonderie*), l'AGCM ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza nel settore delle fonderie, irrogando sanzioni per importi complessivamente rilevanti nei confronti delle imprese coinvolte.

In particolare, l'Autorità ha ricostruito un sistema di coordinamento tra concorrenti finalizzato all'allineamento delle condizioni economiche praticate alla clientela, e in particolare dei prezzi, realizzato attraverso una fitta rete di contatti e scambi informativi su elementi commercialmente sensibili. Tali condotte si sarebbero sviluppate in modo strutturato nell'ambito di contesti associativi e para-associativi, che hanno favorito la stabilizzazione del coordinamento e la riduzione dell'incertezza concorrenziale sul mercato.

Un ruolo centrale è stato attribuito ad Assofond, associazione di categoria del settore delle fonderie, che avrebbe costituito la sede privilegiata di interazione tra le imprese partecipanti. In tale contesto, l'associazione avrebbe agevolato e sistematizzato il confronto tra operatori concorrenti, fungendo da canale di raccolta e circolazione di informazioni sensibili (quali dati su prezzi, condizioni commerciali e andamenti di mercato) e contribuendo così alla trasparenza "artificiale" del mercato.

Secondo l'Autorità, tale flusso informativo – pur veicolato attraverso strumenti formalmente riconducibili all'attività associativa – avrebbe di fatto ridotto l'autonomia decisionale delle imprese, facilitando l'allineamento delle strategie commerciali e consolidando nel tempo il coordinamento anticoncorrenziale tra gli operatori.

3.2.5. Le Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale

97. Gli accordi orizzontali, pur presentando maggiori rischi sotto il profilo antitrust, possono in taluni casi avere una valenza pro-competitiva qualora consentano di realizzare efficienze o altri benefici – quali il miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi, ovvero il progresso tecnologico – trasferibili ai consumatori senza compromettere in misura significativa la concorrenza (cfr. §3.6. del Manuale). In particolare, nei casi di cooperazione circoscritti a definite fasi di un processo produttivo, le imprese coinvolte possono continuare a competere tra loro nei mercati interessati.

98. Le tipologie di accordi orizzontali maggiormente ricorrenti possono essere sintetizzate come segue:

- **Accordi di ricerca e sviluppo (R&S):** hanno per oggetto la realizzazione in comune da parte di due o più imprese tra loro concorrenti di un progetto di ricerca ed eventualmente anche di sfruttamento in comune dei risultati. Questo tipo di cooperazione può realizzarsi all'interno di un'impresa comune costituita dalle parti a tale scopo oppure formare oggetto di un contratto sottoscritto dalle parti dell'accordo.
- **Accordi di produzione e accordi di specializzazione:** con i primi, due o più imprese concordano di fabbricare e/o fornire in comune determinati beni e/o servizi; con i secondi, le parti decidono unilateralmente o reciprocamente di specializzarsi, cessando così la produzione di un determinato bene per acquistarlo dal proprio partner.

- **Accordi di acquisto in comune:** trattasi di accordi finalizzati a ottenere condizioni più favorevoli dai fornitori attraverso la concentrazione della domanda. Anch'essi possono essere realizzati dalle parti sia mediante la costituzione di un'impresa comune, sia mediante la conclusione di un accordo contrattuale. Le Linee guida sugli accordi orizzontali indicano i rischi da presidiare (collusione a valle tramite scambi sensibili; *foreclosure* a monte; compressione di qualità/innovazione per eccesso di *buyer power*) e le condizioni per la compatibilità quando la cooperazione è necessaria e proporzionata.
- **Accordi di commercializzazione:** riguardano la cooperazione in attività quali vendita, distribuzione o promozione. Essi possono essere compatibili con il diritto della concorrenza quando consentono efficienze, ma possono risultare restrittivi qualora comportino, ad esempio, il coordinamento dei prezzi o di altre condizioni commerciali essenziali. Ad esempio, un accordo di commercializzazione potrebbe essere ritenuto lecito sotto un profilo antitrust qualora sia indispensabile per consentire a un'impresa di accedere a un mercato che altrimenti le sarebbe stato precluso (è il caso dei raggruppamenti temporanei di imprese che partecipano alle gare pubbliche di appalto per l'aggiudicazione della titolarità dell'erogazioni di servizi e forniture oppure della produzione di lavori). Di contro, un accordo che abbia per oggetto la fissazione dei prezzi di vendita, a prescindere dal potere di mercato delle parti e dalla natura esclusiva dell'accordo, è di regola considerato restrittivo. Le Linee guida sugli accordi orizzontali chiariscono che i consorzi/ATI di gara sono compatibili quando l'aggregazione è necessaria e proporzionata (le imprese, realisticamente, non riuscirebbero a presentare un'offerta autonoma comparabile) e quando non si estende a coordinamenti non indispensabili (ad esempio prezzi di rivendita).
- **Accordi di standardizzazione:** consistono nella definizione di requisiti tecnici o qualitativi comuni. Essi possono beneficiare di una valutazione favorevole quando il processo è aperto e trasparente, l'accesso allo standard è garantito su base equa e non discriminatoria e i diritti di proprietà intellettuale essenziali sono concessi a condizioni FRAND (*Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*).

3.3. L'abuso di posizione dominante

99. Come meglio dettagliato al §6 del Manuale, un'impresa può crescere legittimamente sul mercato attraverso un processo virtuoso di sviluppo interno e arrivare a detenere una posizione dominante. Tale posizione, di per sé, non è vietata dall'ordinamento: ciò che l'art. 102 TFUE, e parallelamente l'art. 3 della l. n. 287/1990 sanzionano è, invece, il suo sfruttamento abusivo. Il divieto riguarda quindi comportamenti unilaterali dell'impresa dominante, a differenza delle intese restrittive che presuppongono un accordo tra più operatori.
100. La disciplina si applica esclusivamente alle imprese che già detengono una posizione dominante in un determinato mercato rilevante: restano fuori dal suo ambito sia le condotte poste in essere

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

prima del raggiungimento di tale posizione, sia quelle identiche tenute da imprese non dominanti.

101. L'accertamento dell'esistenza della dominanza a sua volta postula un'analisi e una preventiva identificazione del c.d. mercato rilevante. Ai sensi della normativa antitrust, il mercato rilevante risulta dalla combinazione di due grandezze:

- i) l'ambito merceologico (**mercato del prodotto**), in cui sono compresi tutti i beni e servizi che possano essere ritenuti intercambiabili o sostituibili, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi o dell'uso al quale sono destinati;
- ii) l'ambito territoriale (**mercato geografico**), intendendo per tale l'area dove le imprese forniscono o sono potenzialmente in grado di fornire i predetti beni e i servizi e dove le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee nonché, al contempo, considerevolmente diverse da quelle presenti nelle aree geografiche contigue.

102. Compiuta la preliminare operazione di definizione del mercato rilevante, per accertare se un'impresa detenga su di esso una posizione dominante è necessario considerare diversi elementi, individuati negli Orientamenti sull'applicazione dell'art. 102 TFUE (ex art. 82 CE)¹⁰. Secondo la prassi e la giurisprudenza, una quota di mercato pari o superiore al **50%** è generalmente indicativa di dominanza, mentre quote superiori al **40%** costituiscono un importante indizio; al di sotto di tale soglia, la dominanza è meno probabile, ma va comunque valutata caso per caso alla luce delle condizioni del mercato.

103. Oltre alle quote di mercato, rilevano altri fattori: la loro stabilità nel tempo, la distanza rispetto ai concorrenti, l'eventuale esistenza di barriere all'ingresso (economiche, tecniche o normative) e la capacità degli altri operatori di esercitare una pressione concorrenziale effettiva. In alcuni casi, la posizione dominante può essere detenuta congiuntamente da più imprese (dominanza collettiva), quando queste, pur formalmente indipendenti, adottano una condotta sostanzialmente unitaria.

104. Una posizione dominante in un determinato mercato può esser detenuta anche da più imprese congiuntamente (c.d. dominanza collettiva) quando due o più imprese, pur essendo indipendenti, sono collegate da vincoli economici talmente stretti da adottare una linea d'azione comune e da essere percepite da concorrenti e clienti come un'unica impresa in posizione dominante.

105. La condotta abusiva per essere illecita non deve necessariamente verificarsi nel mercato in cui l'impresa detiene la posizione dominante, ma in alcuni casi può essere realizzata anche in un mercato diverso, più specificamente in tutti i mercati in qualche modo collegati a quello in cui l'impresa risulta dominante.

Le condotte abusive vengono generalmente distinte in:

- **abusi c.d. "di sfruttamento"**, vale a dire comportamenti con cui l'impresa dominante si limita a sfruttare il proprio potere di mercato nei confronti dei propri contraenti (fornitori e clienti),

¹⁰ Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti.

al fine di realizzare profitti sovracompetitivi. Tipici abusi di sfruttamento sono l'imposizione di prezzi eccessivamente gravosi, ovvero le pratiche discriminatorie nei confronti delle proprie controparti commerciali;

- **abusii c.d. "escludenti"**, ossia condotte commerciali volte a escludere i concorrenti dal mercato, sia aumentando i loro costi di accesso o di permanenza, sia precludendo loro gli sbocchi commerciali o le fonti di approvvigionamento, con l'intento di rafforzare o consolidare il proprio potere di mercato e di trarne rendite monopolistiche a danno dei consumatori.

106. L'art. 102 TFUE prevede una variegata tipologia di condotte abusive. Si tratta, tuttavia, di un'elencazione meramente esemplificativa che non ha pretesa di esaustività. Va altresì considerato che la nozione di abuso di posizione dominante ha natura oggettiva: si avrà dunque un illecito laddove ricorrano gli elementi sopra elencati a prescindere dalle intenzioni dell'impresa che ha posto in essere la condotta illecita, ovvero sia indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa dell'impresa nell'adozione della condotta incriminata.

107. La condotta adottata deve avere l'effetto attuale o potenziale di restringere o falsare la concorrenza, ad esempio determinando condizioni commerciali diverse da quelle che si avrebbero in assenza dell'abuso (es. prezzi più alti, condizioni più sfavorevoli) o comportando un danno concorrenziale a danno di un concorrente che alla lunga sarà costretto ad uscire dal mercato.

108. Diversamente da quanto accade per il divieto di intese restrittive della concorrenza, la disciplina relativa al divieto di abuso di posizione dominante non prevede alcuna possibilità di esenzione dal divieto.

109. Occorre, inoltre, sottolineare come il mero rispetto della regolamentazione su un dato mercato non ponga al riparo dal divieto di abuso di posizione dominante. La giurisprudenza ha da tempo sottolineato come la soggezione ad una regolamentazione di settore, o anche l'approvazione da parte di autorità di regolazione di determinati aspetti della condotta commerciale dell'impresa (ad es. le tariffe) non esclude la possibilità di scrutinare le condotte dell'impresa interessata alla luce della normativa sull'abuso di posizione dominante.

110. Una volta seguita pedissequamente la regolamentazione, l'impresa in posizione dominante deve dunque compiere uno sforzo ulteriore in virtù della **speciale responsabilità** verso il mercato di cui è investita per via della sua posizione concorrenziale privilegiata.

111. Tale principio non viola il legittimo affidamento dell'impresa, rispetto alla quale il *placet* di una autorità regolatoria non può valere né come causa di giustificazione rispetto a violazioni di tutte le altre aree del diritto non vagliate da quell'autorità, né come esimente o attenuante con riferimento all'elemento soggettivo della violazione che, come accennato, non rileva.

3.4. Il controllo delle concentrazioni e le operazioni straordinarie

112. Come meglio dettagliato al §8 del Manuale, le operazioni straordinarie assumono rilievo anche

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

sotto il profilo della disciplina a tutela della concorrenza, in quanto possono integrare operazioni di concentrazione soggette al controllo preventivo dell'AGCM o, ricorrendone i presupposti, della Commissione europea.

- 113.** In tale ambito, il rischio antitrust investe l'intero *iter* dell'operazione: dalla sua ideazione e strutturazione, passando per la *due diligence*, la negoziazione, la sottoscrizione e la notifica, fino al *closing*, all'integrazione post-operazione e all'eventuale attuazione delle misure imposte dall'Autorità o, a seconda dei casi, dalla Commissione europea.
- 114.** La qualificazione di un'operazione ai fini della disciplina antitrust prescinde dalla forma giuridica mediante la quale essa viene realizzata e dipende, invece, dai suoi effetti sostanziali. Rileva, in particolare, che l'operazione determini una modifica stabile degli assetti di controllo o comporti l'integrazione di attività economiche precedentemente indipendenti.
- 115.** Il concetto di controllo è di portata volutamente ampia, che consente di ricondurre nell'ambito della disciplina delle concentrazioni ogni operazione mediante la quale un'impresa acquisisca il potere di incidere in modo stabile e durevole sul comportamento commerciale di un'altra impresa o di una sua parte. Tale risultato può essere conseguito sia attraverso le tradizionali modalità civilistiche di acquisizione del controllo (quali, ad esempio, la fusione o l'acquisto della maggioranza delle partecipazioni), sia mediante strumenti atipici, ossia qualsiasi mezzo idoneo ad attribuire, di diritto o di fatto, un'influenza determinante sulle decisioni strategiche di un'altra impresa.
- 116.** Gli elementi che pertanto rilevano ai fini della determinazione del carattere concentrativo di una transazione sono: (i) la modifica della natura del controllo; (ii) il carattere duraturo di tale modifica; e (iii) l'oggetto del controllo.
- 117.** Da un punto di vista pratico-applicativo, la prima verifica da compiere consiste nell'accertare, secondo un approccio sostanziale e non meramente formale, se l'operazione progettata sia suscettibile di integrare una concentrazione. Tale valutazione deve tenere conto, in particolare:
- della sussistenza di una fusione o incorporazione;
 - dell'acquisizione, diretta o indiretta, del controllo su un'impresa o su parte di essa, anche per il tramite di diritti particolari attribuiti da statuti, patti parasociali o contratti;
 - della costituzione di un'impresa comune dotata di funzionalità economica autonoma (*full function*);
 - dell'eventuale articolazione dell'operazione in più atti o fasi tra loro economicamente collegate.
- 118.** Una volta accertato che l'operazione rientra nell'ambito di applicazione della disciplina sulle concentrazioni, assume rilievo decisivo individuare il momento in cui essa si realizza, al fine di determinare il termine entro il quale deve essere effettuata la notifica. Secondo l'interpretazione prevalente, infatti, il *closing* costituisce il termine ultimo per l'adempimento dell'obbligo di notifica, in quanto coincide con l'esecuzione dell'operazione e con il momento a partire dal quale l'acquirente acquisisce la possibilità di esercitare un'influenza sul comportamento dell'impresa

acquisita. Ciò non esclude, tuttavia, che le imprese interessate possano procedere alla notifica già in una fase anteriore, quando abbiano raggiunto un'intesa sugli elementi essenziali dell'operazione, anche in assenza della conclusione di accordi giuridicamente vincolanti.

- 119.** Pertanto, ogni progetto di fusione, acquisizione, *joint venture*, conferimento, cessione di ramo d'azienda o riorganizzazione intragruppo con potenziale rilievo esterno deve essere segnalato tempestivamente al Responsabile della compliance antitrust sin dalla fase di ideazione, prima della definizione della struttura dell'operazione.
- 120.** Una volta accertata la possibile qualificazione dell'operazione come concentrazione, occorre verificare se la sua concreta strutturazione contrattuale presenti ulteriori profili di rischio antitrust.
- 121.** I profili di rilevanza concorrenziale possono emergere già dalla struttura dell'operazione e dalle clausole ancillari che l'accompagnano. In particolare, i patti di non concorrenza e di non sollecitazione sono ammissibili soltanto nella misura in cui contengano restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie¹¹. Nella strutturazione dell'operazione, bisogna verificare con particolare rigore:
- che eventuali restrizioni accessorie non eccedano quanto ragionevolmente necessario in termini di durata, oggetto materiale, portata soggettiva e ambito geografico;
 - che la costruzione negoziale non anticipi di fatto gli effetti della concentrazione.
- 122.** La fase di *due diligence* costituisce uno dei momenti più delicati sotto il profilo antitrust, e in particolar modo dal punto di vista dello scambio di informazioni sensibili tra imprese concorrenti.
- 123.** Anche nell'ambito delle operazioni di concentrazione, i principi illustrati al §3.2.4. del presente Codice e al §4.1 del Manuale in materia di intese anticoncorrenziali, impongono che l'attività di *due diligence* sia condotta secondo modalità idonee a prevenire indebiti scambi informativi. In particolare, essa deve:
- essere limitata alle informazioni strettamente necessarie alla valutazione dell'operazione;
 - evitare di tradursi in uno scambio indiscriminato di dati commercialmente sensibili;
 - impedire al personale operativo o commerciale di utilizzare informazioni ricevute per orientare la propria condotta concorrenziale sul mercato;
 - essere presidiata da adeguate regole di segregazione, tracciamento e controllo dei flussi informativi.
- 124.** A tal fine, le *best practices* suggeriscono l'adozione di specifici presidi volti a garantire la segregazione delle informazioni, tra cui il ricorso a un *clean team* e l'utilizzo di una *virtual data room* con accessi profilati e adeguatamente controllati.
- 125.** Per *clean team* si intende un gruppo ristretto di soggetti previamente individuati e autorizzati ad accedere alle informazioni sensibili dell'operazione esclusivamente ai fini della valutazione della stessa, nel rispetto di vincoli di riservatezza e di non utilizzo delle informazioni per finalità diverse.

¹¹ Per una ricostruzione più puntuale dei requisiti delle clausole accessorie, si rinvia al §8 del Manuale.

La funzione del presidio consiste nel creare una barriera organizzativa tra:

- i soggetti che, per ragioni connesse all'operazione, necessitano di accedere a informazioni strategiche; e
- il *management* operativo, commerciale o strategico che non deve poterle utilizzare nell'ordinaria attività competitiva sul mercato.

126. Nel contesto della Società, il *clean team* è nominato per iscritto dal Responsabile della compliance antitrust d'intesa con la funzione M&A ed è composto esclusivamente da personale non coinvolto nelle attività commerciali, di vendita, acquisto o *pricing* sui mercati interessati dall'operazione. Esso opera in base a un protocollo scritto che ne definisce i limiti di accesso gli obblighi di riservatezza e le modalità di restituzione o distruzione dei dati al termine della valutazione.

127. La *virtual data room* costituisce uno strumento tecnico-organizzativo di accesso controllato ai documenti dell'operazione, idoneo a ridurre la diffusione indiscriminata delle informazioni e ad assicurare tracciabilità degli accessi, limitazione soggettiva della consultazione e graduazione della conoscibilità documentale in funzione del grado di sensibilità delle informazioni.

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

La Società deve disciplinare l'accesso alla documentazione sensibile attraverso:

- accordi di riservatezza specifici e proporzionati (c.d. *NDA*), da concludere prima dell'avvio della *due diligence*;
- regole puntuali di consultazione documentale, con previsione di livelli differenziati di accesso in funzione del contenuto e della sensibilità dei documenti;
- eventuale anonimizzazione, aggregazione o redazione selettiva dei dati non indispensabili ai fini della valutazione dell'operazione;
- misure tecniche di protezione idonee a impedire l'accesso non autorizzato ai dati e a garantire la tracciabilità delle consultazioni.

In termini di regole di condotta, tutti i Destinatari del Codice coinvolti in operazioni straordinarie sono tenuti ad assicurare che:

- la *due diligence* sia limitata alle informazioni strettamente necessarie alla valutazione dell'operazione, evitando la condivisione di dati eccedenti tale finalità;
- le informazioni commercialmente sensibili siano condivise, ove indispensabile, esclusivamente mediante *clean team* o sistemi equivalenti di segregazione organizzativa, con esclusione del personale operativo e commerciale;
- la consultazione dei documenti più sensibili avvenga, ove opportuno, tramite *virtual data room* con accesso profilato, tracciato e ristretto;
- i documenti contenenti dati non necessari o eccessivamente granulari siano, se del caso, aggregati, anonimizzati, oscurati o altrimenti trattati in modo da ridurre il rischio di utilizzo concorrenziale improprio;
- sino al *closing* e all'eventuale autorizzazione antitrust, le parti si astengano dall'utilizzare le informazioni acquisite nel contesto della *due diligence* per influenzare prezzi, offerte, clienti, gare, volumi, capacità o altre variabili strategiche rilevanti ai fini concorrenziali.

128. Una volta definiti gli elementi essenziali dell'operazione, occorre procedere alla verifica dell'eventuale assoggettamento della stessa all'obbligo di comunicazione preventiva¹².

129. Tale verifica richiede, in particolare:

- l'accertamento tempestivo della notificabilità dell'operazione, da effettuarsi prima dell'assunzione di impegni vincolanti non reversibili;
- il coinvolgimento del Responsabile della compliance antitrust sin dalla fase di strutturazione dell'operazione;

¹² Per le soglie di notifica, nazionali e comunitarie, si rinvia al §8 del Manuale.

- la corretta identificazione delle imprese interessate e dei relativi fatturati rilevanti;
- la predisposizione di una rappresentazione chiara, completa e veritiera dell'operazione, dei mercati interessati e delle eventuali restrizioni accessorie.

130. Tra la sottoscrizione degli accordi e il *closing* si apre una fase particolarmente delicata, nella quale le parti, pur avendo già definito gli elementi essenziali dell'operazione sul piano negoziale, devono continuare a operare come imprese autonome e indipendenti. In tale periodo, pertanto, ogni intervento sulle attività dell'impresa oggetto di acquisizione deve essere limitato a quanto strettamente necessario per preservarne il valore e l'integrità economica.

131. Il principale rischio antitrust in questa fase è rappresentato dalla realizzazione anticipata, in tutto o in parte, degli effetti dell'operazione (c.d. *gun jumping*), condotta che costituisce una violazione autonoma degli obblighi previsti dalla disciplina sul controllo delle concentrazioni ed è soggetta a specifiche sanzioni.

132. Nel corso del c.d. periodo interinale devono pertanto essere evitati, in particolare:

- il trasferimento anticipato del controllo sull'impresa target, anche parziale o indiretto;
- l'integrazione commerciale o operativa delle attività delle imprese interessate;
- l'adozione congiunta di decisioni strategiche di mercato;
- il coordinamento su prezzi, offerte, condizioni commerciali, clienti, capacità o strategie;
- l'utilizzo di informazioni sensibili ottenute durante la due diligence per alterare il confronto concorrenziale tra le parti.

133. Nel corso di tale fase, la Società deve assicurare:

- la completezza, la correttezza e la coerenza interna delle informazioni trasmesse all'autorità competente;
- un flusso informativo centralizzato e coordinato, sotto la supervisione del Responsabile della compliance antitrust;
- l'assenza di rappresentazioni ambigue, incomplete o fuorvianti circa struttura, finalità ed effetti dell'operazione;
- il coinvolgimento tempestivo delle funzioni aziendali rilevanti, in modo coordinato e coerente con le posizioni assunte nelle interlocuzioni con l'autorità competente.

CASI PRATICI

La Commissione ha irrogato a Canon una sanzione di 28 milioni di euro per aver dato parziale esecuzione all'acquisizione di Toshiba Medical Systems Corporation ("**TMSC**") prima dell'autorizzazione della concentrazione (decisione M.8179 – *Canon/Toshiba Medical Systems Corporation*, 27 giugno 2019).

Sotto il profilo sostanziale, l'operazione non sollevava criticità concorrenziali, tanto da essere autorizzata senza condizioni già nella Fase I del procedimento. Tuttavia, essa era stata strutturata in due fasi: (i) in un primo momento, il 95% del capitale sociale di TMSC era stato acquisito da un acquirente provvisorio, mentre Canon aveva acquistato il restante 5% e ottenuto un diritto di opzione sulle azioni detenute dall'acquirente provvisorio; (ii) in una seconda fase, Canon avrebbe esercitato tale opzione, acquisendo così il controllo integrale della società.

La prima fase era stata realizzata addirittura prima della notifica dell'operazione, mentre solo successivamente alla notifica e all'autorizzazione della concentrazione da parte della Commissione Canon aveva esercitato il diritto di opzione sulle partecipazioni detenute dall'acquirente provvisorio.

La Commissione ha ritenuto che le due fasi costituissero, in realtà, un'unica operazione di concentrazione soggetta all'obbligo di notifica preventiva. In particolare, ha osservato che la prima fase non rappresentava un'operazione autonoma, bensì un passaggio indispensabile per consentire a Canon di acquisire il controllo di TMSC mediante il successivo esercizio dell'opzione. Su tale presupposto, la Commissione ha concluso che Canon avesse violato sia l'obbligo di notifica preventiva (*notification obligation*) sia l'obbligo di sospensione dell'operazione (*standstill obligation*). Tale ricostruzione è stata successivamente confermata dal Tribunale (T-609/19).

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

Alla luce dei principi sopra richiamati, tutti i Destinatari del Codice coinvolti, anche solo occasionalmente, in operazioni straordinarie sono tenuti a osservare le seguenti regole di condotta:

- **Tempestiva emersione interna dell'operazione.** Ogni progetto di operazione straordinaria deve essere segnalato immediatamente al Responsabile della compliance antitrust sin dalla fase di studio o impostazione, prima di qualsiasi impegno vincolante.
- **Valutazione preventiva della qualificazione antitrust.** Prima di procedere, occorre verificare se l'operazione integri una concentrazione, con riguardo alla nozione di controllo, alla natura dell'impresa comune e all'eventuale articolazione dell'operazione in più passaggi.
- **Verifica anticipata dell'obbligo di comunicazione preventiva.** La verifica delle soglie dimensionali e della notificabilità deve avvenire prima di qualsiasi trasferimento del controllo o esecuzione dell'operazione, anche parziale.
- **Limitazione rigorosa degli scambi informativi in sede di *due diligence*.** Le informazioni commercialmente sensibili devono essere condivise, ove indispensabile, soltanto mediante *clean team* o sistemi equivalenti di segregazione, con esclusione del personale operativo e commerciale.
- **Utilizzo della *virtual data room* per i documenti più sensibili.** L'accesso ai documenti di maggiore sensibilità deve avvenire tramite *virtual data room* con accesso profilato, tracciato e ristretto, con eventuale oscuramento o redazione selettiva delle informazioni non indispensabili.
- **Adozione di accordi di riservatezza e protocolli di accesso.** Prima dell'avvio della *due diligence*, devono essere conclusi accordi di riservatezza specifici e devono essere definiti protocolli di accesso coerenti con le misure di protezione dei segreti commerciali.
- **Divieto di anticipare gli effetti dell'operazione (*gun jumping*).** Nel periodo tra *signing* e *closing* le parti devono astenersi dal coordinare prezzi, offerte, clienti, capacità o strategie e dall'integrare operativamente le rispettive attività.
- **Verifica della liceità e proporzionalità dei patti accessori.** I patti di non concorrenza, esclusiva e non sollecitazione devono essere circoscritti, per durata, oggetto e ambito geografico, a quanto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'operazione.
- **Attuazione e monitoraggio *post-closing* delle misure prescritte.** Dopo il *closing*, la Società deve assicurare il rispetto continuativo di eventuali condizioni, impegni o misure prescritti dall'Autorità, con reportistica periodica al Responsabile della compliance antitrust.
- **Presidio continuativo delle imprese comuni.** Le *joint venture* costituite con imprese concorrenti devono essere presidiate in modo permanente per evitare che diventino veicoli di scambio di informazioni sensibili o di coordinamento anticoncorrenziale tra i soci. A tal fine, devono essere adottate regole di *governance* che limitino l'accesso dei rappresentanti delle società madri ai dati sensibili della *joint venture* riferibili ai rispettivi mercati competitivi.

3.5. Abuso di dipendenza economica

- 134.** La legge n. 192/1998 sulla subfornitura, all'articolo 9, introduce il divieto di abuso di dipendenza economica. L'articolo 9 definisce la dipendenza economica come la situazione in cui un'impresa *"sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi"*; situazione che viene valutata *"tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che ha subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti"*.
- 135.** Come meglio dettagliato al §7 del Manuale, l'abuso di tale situazione può consistere nell'imporre all'impresa con cui si intrattiene il rapporto contrattuale di sub-fornitura condizioni ingiustificatamente gravose e/o eccessivamente squilibrate a proprio vantaggio; nell'interrompere arbitrariamente le relazioni commerciali in corso oppure nel rifiutarsi di vendere o comprare. Anche in questo caso, l'elenco di cui all'art. 9 è comunque esemplificativo, pertanto anche altre condotte possono integrare tale divieto. Sul piano sanzionatorio, l'abuso di dipendenza economica viene punito con la nullità dei patti attraverso i quali esso è stato esercitato e con l'eventuale risarcimento dei danni subiti.
- 136.** Oltre alle descritte conseguenze sul piano civilistico, è importante rilevare che il comma 3-bis prevede che, ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della l. n. 287/1990 – che disciplina l'abuso di posizione dominante - l'AGCM può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, eventualmente aprire un'istruttoria e sanzionare un'impresa che abbia commesso detto abuso. Tale potere ha assunto negli ultimi anni un rilievo ben più concreto rispetto al passato, come dimostrano, tra gli altri, il caso A543 – *Rapporti contrattuali tra Benetton e i suoi rivenditori*, chiuso nel 2023 con accettazione di impegni, e il caso A559 – *Meta/SIAE*, chiuso nel 2025 anch'esso con impegni.

3.6. I programmi di clemenza

- 137.** Nel 2006, è stato recepito in Italia un istituto di derivazione comunitaria: il c.d. programma di clemenza (c.d. *leniency program* – cfr. §5 del Manuale). Ai sensi di tale istituto, le imprese che collaborano con l'Autorità fornendo informazioni e prove rilevanti in relazione a intese restrittive possono beneficiare dell'immunità o della riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria. Più precisamente, l'art. 15-bis, comma 1, della l. n. 287/90 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, mediante provvedimento generale, le condizioni alle quali la collaborazione qualificata delle imprese nell'accertamento delle infrazioni alle regole di concorrenza può comportare la non applicazione o la riduzione della sanzione.
- 138.** L'adozione di tale istituto si basa sulla constatazione delle difficoltà probatorie tipiche dei cartelli segreti, e mira a incentivare la collaborazione delle imprese coinvolte, consentendo all'Autorità di acquisire elementi istruttori altrimenti difficilmente ottenibili. In tale prospettiva, il programma di clemenza costituisce al contempo uno strumento investigativo e un

meccanismo di deterrenza, in quanto induce i partecipanti all'intesa a collaborare nella consapevolezza che altri soggetti possano anticiparne la denuncia.

139. Sul punto, si evidenzia altresì una significativa interazione tra programmi di *compliance* e *leniency*. Le Linee guida sulla *compliance* antitrust del 2025 valorizzano i programmi che abbiano consentito la tempestiva individuazione e cessazione dell'illecito prima dell'avvio del procedimento istruttorio, ai fini della possibile mitigazione del trattamento sanzionatorio, nei limiti della valutazione discrezionale dell'Autorità. Nei casi in cui risulti applicabile l'istituto della clemenza, la collaborazione dell'impresa può essere valorizzata ai fini del trattamento sanzionatorio qualora, a seguito della scoperta dell'illecito, la stessa presenti domanda di clemenza prima che l'Autorità abbia avviato attività ispettive in relazione alla medesima intesa ovvero prima della notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria. Un efficace programma di *compliance* consente infatti di prevenire o rilevare tempestivamente condotte anticoncorrenziali e, ove necessario, di porvi fine, consentendo all'impresa di valutare l'eventuale accesso al programma di clemenza. Quanto maggiore è la tempestività e la qualità della collaborazione, tanto più elevata può essere la riduzione della sanzione.

140. In particolare, il sistema, così come delineato nella c.d. Comunicazione *Leniency* 2025¹³, distingue tra il *first applicant* (o primo richiedente), che può accedere all'immunità totale dalla sanzione amministrativa pecuniaria, e i successivi richiedenti, i quali possono beneficiare esclusivamente di una riduzione della sanzione, graduata in funzione del valore aggiunto delle informazioni e delle prove fornite. La posizione di *first leniency applicant* è subordinata alla tempestiva presentazione della domanda e alla fornitura di elementi probatori sufficienti a consentire all'Autorità di accertare l'infrazione o di effettuare un'ispezione mirata. I richiedenti successivi possono ottenere riduzioni progressive della sanzione solo qualora apportino un significativo valore aggiunto rispetto agli elementi già in possesso dell'Autorità. Ne deriva che la "tempestività" non rileva in termini meramente quantitativi, ma come criterio di accesso alla posizione privilegiata di primo richiedente, mentre la "qualità della collaborazione" incide soprattutto sulla misura della riduzione riconoscibile ai soggetti non immuni.

141. Un'applicazione recentissima dell'istituto è rappresentata dal procedimento 1873 – *Produttori di cavi in rame*, in cui l'AGCM ha esplicitamente dato atto che il procedimento è stato avviato "grazie alla presentazione di una domanda di clemenza" da parte di una delle imprese coinvolte, la quale ha rivelato l'esistenza dell'intesa e ha fornito elementi probatori rilevanti.

3.7. Poteri ispettivi e richieste di informazioni

142. Le Autorità Antitrust, per verificare che non siano in corso o non siano state commesse violazioni della normativa antitrust, hanno il potere di ricercare e vagliare prove delle

¹³ Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge 10 ottobre 1990 n. 287, Delibera AGCM 25 febbraio 2025, n. 31467.

potenziali o sospette violazioni¹⁴. In particolare, hanno il potere di:

- ispezionare i locali, i terreni e i mezzi di trasporto della società senza preavviso;
- ispezionare ulteriori luoghi previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica;
- esaminare i libri sociali e qualunque altra informazione della società;
- ottenere copie di tutta la documentazione pertinente all'oggetto dell'indagine;
- interrogare formalmente i dipendenti della società, nel corso di un'ispezione, chiedendo immediate spiegazioni in merito a fatti o documenti pertinenti all'oggetto delle indagini;
- formulare richieste scritte di informazione all'interno di procedimenti avviati su intese, abusi o concentrazioni o nell'ambito di indagini conoscitive.

3.7.1. Ispezioni

143. L'ispezione (c.d. *dawn raid*) è una visita non preannunciata da parte di un'autorità di concorrenza, finalizzata alla raccolta di documenti e informazioni utili ad accertare possibili violazioni della normativa antitrust (cfr. §9 del Manuale). In Italia le ispezioni sono disposte dall'AGCM, che può avvalersi, ove necessario, della collaborazione della Guardia di Finanza e di altri organi dello Stato¹⁵. L'AGCM può inoltre svolgere ispezioni (e audizioni) in nome e per conto di altre autorità nazionali garanti della concorrenza di altri Stati membri dell'Unione. A livello europeo, l'attività ispettiva può essere svolta dalla Commissione, anche tramite richieste di accertamenti alle autorità nazionali e con la possibilità per agenti autorizzati dalla Commissione di assistere alle attività svolte sul territorio degli Stati membri.

144. Occorre innanzitutto ricordare che le ispezioni non implicano necessariamente che l'azienda sia coinvolta o responsabile di un illecito concorrenziale. Si tratta esclusivamente di un'attività investigativa volta a raccogliere informazioni sull'esistenza di possibili violazioni, anche sulla base di elementi già acquisiti dall'Autorità (ad esempio, a seguito di *leniency applications*, segnalazioni o esposti).

145. Possono formare oggetto di controllo i libri e i documenti amministrativi e contabili ma anche documenti non ufficiali, interni e informali, su qualsiasi supporto, a prescindere dalla posizione aziendale ricoperta dall'autore degli stessi (ad esempio, corrispondenza, appunti, agende, e-mail). I funzionari incaricati possono acquisire o estrarre copia dei documenti (anche mediante strumenti informatici) e, se opportuno, proseguire la ricerca e la selezione delle copie anche presso i locali dell'Autorità o altri locali designati.

146. Le ispezioni possono essere svolte in tutti i locali e i terreni dell'impresa, ivi inclusi mezzi di trasporto. Inoltre, se vi sono motivi ragionevoli di sospettare che documenti pertinenti siano conservati in luoghi diversi da quelli dell'impresa, l'AGCM può disporre ispezioni anche presso tali luoghi, inclusa l'abitazione di dirigenti, amministratori o altri membri del personale, ma in questo

¹⁴ L'intera disciplina è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, così come novellato dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 2024, n. 214.

¹⁵ Si precisa infatti che, nel corso degli anni, sono stati sottoscritti a tal fine diversi protocolli d'intesa tra l'AGCM, la Guardia di Finanza e alcune Procure della Repubblica.

caso è necessaria l'autorizzazione con decreto motivato del Procuratore della Repubblica competente per il luogo in cui l'ispezione deve essere eseguita. In egual modo, la Commissione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, può effettuare ispezioni anche presso ulteriori locali, terreni e mezzi di trasporto, inclusi il luogo di residenza o il domicilio di amministratori, direttori o dipendenti, qualora vi siano ragionevoli sospetti che libri o documenti aziendali siano ivi conservati.

- 147.** L'Autorità può altresì apporre sigilli e chiedere spiegazioni ai rappresentanti o al personale dell'impresa, verbalizzando le risposte. Nel corso dell'ispezione, i funzionari incaricati possono infatti richiedere a titolari e dipendenti dell'impresa che vengano loro fornite informazioni e spiegazioni, non solo in merito alla documentazione trovata, ma più in generale in merito all'oggetto dell'accertamento. Oltre all'oggetto del procedimento, gli ulteriori limiti ai poteri ispettivi e ai diritti di accesso dei funzionari sono costituiti dal *legal privilege* (ossia, la tutela del segreto professionale dell'avvocato) e dal divieto di autoincriminazione.
- 148.** Il *legal privilege* consente all'impresa di opporre il segreto professionale rispetto alla corrispondenza con i legali esterni, nonché alla documentazione fornita da questi ultimi. Tale eccezione non copre, invece, le comunicazioni intercorse tra i dipendenti e i legali interni.
- 149.** Quanto al divieto di autoincriminazione, le richieste (scritte o orali) dei funzionari dell'Autorità non possono essere formulate in modo tale da portare i destinatari ad ammettere una violazione delle norme antitrust.
- 150.** La mancata collaborazione o l'ostacolo all'ispezione possono comportare **conseguenze sanzionatorie rilevanti**. In particolare, nei confronti di imprese e associazioni di imprese, l'AGCM può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie **fino all'1% del fatturato totale mondiale dell'esercizio precedente** per condotte, dolose o colpose, quali l'impedimento o l'ostacolo all'ispezione, la rottura dei sigilli, la mancata esibizione dei documenti ovvero la fornitura di informazioni/documenti inesatti, incompleti o fuorvianti o la loro tardiva trasmissione, nonché la mancata comparizione a un'audizione richiesta dall'Autorità. È inoltre prevista la possibilità di penalità di mora (**fino al 5% del fatturato medio giornaliero mondiale per ogni giorno di ritardo** a decorrere dalla data prefissata) per indurre l'impresa a sottoporsi all'ispezione, a presentarsi all'audizione convocata o a fornire informazioni complete ed esatte.
- 151.** Alla luce di quanto precede, qualora la Commissione o l'AGCM conducano accertamenti ispettivi, è importante che **tutto il personale offra la più ampia disponibilità e leale collaborazione**. Pertanto, occorre rispondere alle domande dei funzionari in maniera chiara ed esaustiva o, laddove ciò non sia possibile, riservarsi di fornire una risposta per iscritto in un secondo momento. Allo stesso tempo, è opportuno verificare le dichiarazioni rese durante la verbalizzazione e richiedere ai funzionari ogni chiarimento si ritenga necessario.

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

All'arrivo dei funzionari dell'Autorità e delle forze dell'ordine occorrerà:

- contattare immediatamente il Responsabile della *compliance* antitrust e i legali esterni, che coordineranno le attività inerenti all'ispezione;
- verificare l'identità degli ispettori e i provvedimenti che li autorizzano a eseguire l'ispezione, acquisendo copia di tutta la documentazione esibita. In particolare, occorrerà controllare l'oggetto, lo scopo e destinatari nel provvedimento di ispezione - far sì che i funzionari vengano sempre accompagnati e assistiti dai legali esterni e dal Responsabile della *compliance* antitrust o da altri dipendenti di Servizi Italia;
- in nessun caso il personale di Servizi Italia dovrà ostacolare o ritardare le operazioni dei funzionari ovvero tentare di nascondere, modificare, distruggere o cancellare documenti durante l'ispezione. Tale comportamento, oltre ad essere contrario alla politica di Servizi Italia riguardo alla collaborazione con le Autorità, costituisce una violazione che può comportare l'irrogazione di significative sanzioni pecuniarie per Servizi Italia;
- nel corso dell'ispezione il personale di Servizi Italia dovrà:
 - consentire agli ispettori l'accesso a tutta la documentazione (cartacea o elettronica) richiesta, purché pertinente all'oggetto dell'ispezione;
 - opporsi all'accesso e copia di corrispondenza con i legali esterni o di documenti di legali interni che facciano riferimento a pareri ricevuti da legali esterni;
 - assicurarsi che la documentazione originale venga trattenuta e che ai funzionari siano date solo le copie;
 - mantenere una seconda copia per il Responsabile della *compliance* antitrust e per i legali esterni di tutta la documentazione estratta dai funzionari;
 - redigere un preciso elenco di tutti i documenti copiati nonché una lista completa di tutte le parole chiave utilizzate dai funzionari per la ricerca sui supporti elettronici;
 - rispondere in maniera puntuale e completa alle richieste e domande dei funzionari, purché pertinenti e non tali da indurre una risposta auto-incriminante, salvo riservarsi di rispondere successivamente per iscritto laddove la risposta orale rischi di essere approssimativa o non veritiera;
 - prendere nota delle persone interrogate dai funzionari, delle domande effettuate e delle risposte fornite.
- al termine di un'ispezione da parte dell'Autorità occorrerà assicurarsi dell'accuratezza del verbale di ispezione redatto dai funzionari e richiedere una copia del verbale di ispezione e delle trascrizioni delle interviste formali. Reiterando ogni richiesta di confidenzialità in relazione a documenti copiati, sarà opportuno riservarsi in ogni caso il diritto di contestare il potere dei funzionari di copiare/ sequestrare documenti in base al *legal privilege* o all'oggetto dell'istruttoria;
- laddove l'ispezione abbia una durata superiore ad una giornata lavorativa, il Responsabile della *compliance* antitrust e il personale di Servizi Italia dovranno assicurarsi che nessun dipendente (o staff delle pulizie) o componente del management violi i sigilli apposti dai funzionari ai locali ispezionati.

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

3.7.2. Le richieste di informazioni

152. Le Autorità hanno anche il potere di richiedere informazioni e documentazione sia nell'ambito delle istruttorie finalizzate al controllo sul rispetto della normativa antitrust o del controllo delle concentrazioni, sia nell'ambito delle indagini conoscitive di settore. Le richieste possono essere effettuate sia oralmente (ad esempio, durante l'ispezione) sia per iscritto mediante comunicazione espressa. A fronte di mancata risposta ovvero di risposta tardiva e/o incompleta e/o non veritiera da parte dell'impresa interpellata a una richiesta formale, sono previste le sanzioni amministrative e le penalità di mora previste dall'art. 14 l. n. 287/90 di cui sopra.

153. Non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione l'opposizione di: a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne anche orali; b) esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; c) esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

- A fronte della ricezione di una richiesta di informazioni da parte dell'AGCM o della Commissione europea, i dipendenti e il *management* di Servizi Italia dovranno sottoporla immediatamente all'attenzione del Responsabile della *compliance* antitrust e/o ai legali esterni e provvedere, in stretto coordinamento con questi ultimi, alla raccolta delle informazioni richieste. All'esito, le risposte dovranno essere inoltrate tempestivamente all'Autorità richiedente ed in ogni caso entro il termine stabilito nella richiesta stessa.
- Le risposte fornite dovranno essere veritiere e complete. Un comportamento non conforme a tali principi, oltre ad essere in contrasto con la politica di SI riguardo alla collaborazione con le Autorità, costituirebbe una violazione tale da comportare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico di Servizi Italia.

3.7.3. La redazione di documentazione aziendale e delle comunicazioni interne ed esterne

154. La mancata attenzione in merito alle espressioni linguistiche utilizzate nella redazione della documentazione aziendale o di comunicazioni interne od esterne anche di natura commerciale può costituire un elemento di rischio in quanto può creare la falsa impressione che siano in corso o vengano pianificate violazioni della normativa antitrust.

155. A questo riguardo è importante ricordare, come illustrato sopra, che i funzionari nel corso di un'ispezione hanno accesso completo a tutta la documentazione della società e alle caselle email di tutti i dipendenti.

ACCORGIMENTI DA SEGUIRE

- È indispensabile assicurare che a fronte di un'indagine delle Autorità Antitrust il linguaggio utilizzato negli scritti dai dipendenti non sia tale da ingenerare dubbi o ambiguità che facciano sembrare illecite condotte o fatti che illeciti non sono;
- Evitare e-mail da e per l'esterno che abbiano a oggetto *"prezzi, offerte, accordo, incontri, pagamenti, lotti, investimenti, clienti"*; esse sono sempre sospette e facilmente recuperabili in caso di ispezione antitrust.
- Evitare un linguaggio ambiguo (*"discusso", "concordato", "deciso"*) nei documenti e nelle e-mail interne che si riferiscono comunque ai concorrenti.
- Respingere sempre e immediatamente ogni comunicazione o informazione ricevuta potenzialmente sensibile dal punto di vista del diritto antitrust che abbia natura disaggregata; informare sempre il Responsabile della *compliance* antitrust ogni volta che si riceve una comunicazione che possa potenzialmente esporre Servizi Italia a rischio antitrust.
- I dipendenti di Servizi Italia, nella redazione di qualsiasi documento, e-mail, presentazione o comunicazione, siano essi interni od esterni, dovranno attenersi ai seguenti principi:
 - evitare di usare un linguaggio ambiguo nei documenti che contengono informazioni sui concorrenti o commercialmente sensibili, citando possibilmente la fonte lecita di tali informazioni;
 - considerare ogni bozza di documento come se dovesse diventare di pubblico dominio e come se fosse in ogni caso un documento definitivo;
 - considerare tutte le e-mail come se fossero documenti ufficiali e pubblici, tenendo presente che anche se un'e-mail o un file elettronico viene eliminato, è possibile rintracciarlo e riprodurlo nel corso di un'investigazione o di una procedura amministrativa o giudiziaria;
 - evitare di speculare se una determinata condotta sia illecita o meno;
 - evitare di dare l'impressione che le decisioni dell'azienda siano prese per ragioni diverse dal perseguimento dell'interesse aziendale;
 - evitare l'utilizzo di espressioni che possano dare l'impressione che l'azienda abbia un potere di mercato tale da permetterle di comportarsi in maniera indipendente rispetto agli altri operatori del mercato o che abbia margine per eludere la regolamentazione o la normativa antitrust;
 - apporre su tutti i documenti inerenti alla corrispondenza con avvocati e nell'oggetto nelle e-mail rivolte agli avvocati esterni la dicitura *"Privilegiato e confidenziale – Comunicazione cliente/avvocato"*.

4. Campo di applicazione del Codice di condotta antitrust

4.1. I c.d. "Soggetti attivi"

156. Il Codice di Servizi Italia si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

- ai dipendenti della Società;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc..

157. Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Codice a un soggetto o a una classe di soggetti terzi, sono risolti dal Responsabile della *compliance* antitrust (cfr. *infra sub* §5) interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

158. Tutti i destinatari del Codice sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

5. Il Responsabile della *compliance* antitrust

159. Il Responsabile della *compliance* antitrust (d'ora in poi anche il "**Responsabile**") assicura la *compliance* in materia antitrust (eventualmente supportata dai legali esterni) nello svolgimento dell'attività aziendale da parte delle aree di business interessate e garantisce assoluta indipendenza rispetto ai processi decisionali critici.

160. Ogni dipendente o dirigente dell'impresa può segnalare condotte sospette di infrangere la disciplina antitrust di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività.

161. Inoltre, ogni dipendente o dirigente si rivolge al Responsabile della *compliance* antitrust in caso di dubbio inerente l'interpretazione e l'applicazione delle regole antitrust e ogni qualvolta individuino una situazione a potenziale rischio antitrust, al fine di ottenere il necessario supporto.

162. In caso di sospetto di condotte illecite dal punto di vista antitrust e/o per ogni comunicazione inerente l'interpretazione e l'applicazione delle regole antitrust e ogni qualvolta venga individuata una situazione a potenziale rischio antitrust, i "Soggetti attivi", nel rispetto della procedura di Whistleblowing adottata dalla Società e pubblicata sul sito internet www.servizitaliagroup.com alla sezione "Società trasparente" potranno contattare il Responsabile della *compliance* antitrust al seguente recapito:

- email: fpa@servizitaliagroup.com

163. Il Responsabile della *compliance* antitrust deve fornire tempestive e appropriate risposte ai rilievi formulati. Al fine di incoraggiare l'attività di segnalazione, la raccolta garantisce la massima confidenzialità delle informazioni rilevate e l'anonimato del segnalante, allo scopo di evitare che quest'ultimo rinunci a denunciare possibili violazioni per il timore di ritorsioni e discriminazioni da parte dei colleghi o di ingiustificate azioni disciplinari da parte dei superiori.

164. Il Responsabile della *compliance* antitrust deve svolgere un'attività di reporting periodico, che evidenzii i risultati ottenuti in termini di effettività e portata deterrente del sistema.

165. Il Responsabile interno della *compliance* antitrust controlla altresì i casi che possono provocare una modifica tempestiva del Codice, ad esempio:

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

- quando l'impresa viene sottoposta a un'istruttoria da parte di un'Autorità di concorrenza;
- quando l'impresa modifica o espande il proprio business ad altri settori di attività;
- in seguito a operazioni straordinarie (fusioni/acquisizioni/*joint venture*).

6. Sanzioni e segnalazioni

6.1. Il Codice disciplinare di Servizi Italia

166. Adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, il Codice disciplinare di Servizi Italia è integrato sulla base delle previsioni che seguono.

167. Si evidenzia che costituisce illecito disciplinare:

- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta per i processi sensibili;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto al Responsabile della *compliance* antitrust preposto al controllo delle procedure e delle decisioni, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- le violazioni ingiustificate e reiterate delle norme antitrust e delle altre prescrizioni del Codice.

6.2. Sistema sanzionatorio

168. Nella presente sezione vengono descritte le procedure operative per l'applicazione del sistema disciplinare in funzione delle diverse tipologie di potenziali destinatari.

A) Lavoratori subordinati

169. La violazione del Codice può essere valutata ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 7 della L. 300/70 ("**Statuto dei lavoratori**") e dello specifico CCNL applicabile¹⁶.

170. In caso di notizia di violazione del Codice:

- è dato impulso alla procedura di accertamento prevista dal CCNL applicabile al dipendente interessato;
- in caso di accertamento della violazione, su istanza del Responsabile della *compliance* antitrust e sentito il superiore gerarchico del soggetto responsabile della condotta censurata, il responsabile della Direzione Personale individua, analizzate le motivazioni del dipendente, la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento;
- una volta applicata la sanzione disciplinare, il responsabile della Direzione Personale comunica l'irrogazione di tale sanzione al Responsabile.

¹⁶ Si precisa che i dipendenti di SI che non rivestono la qualifica dirigenziale sono soggetti al seguente Contratto Collettivo: Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, siglato da Assosistema e le OO.SS. Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil.

171. In proporzione con la gravità delle infrazioni previste per ciascuna fattispecie, saranno applicate le seguenti sanzioni:

Ammonizione scritta:

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice e del Codice Etico aziendale;
- tolleranza di lievi irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale alle regole poste dal Codice.

Multa fino ad un massimo di due ore di retribuzione:

- ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero scritto;
- inosservanza non grave delle norme di comportamento previste dal Codice e dal Codice Etico aziendale;
- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità non gravi commesse da propri sottoposti o da altro personale ai sensi del Codice;
- inosservanza dei piani di azione e dei provvedimenti adottati dal Responsabile interno della
- *compliance* antitrust.

Sospensione dal servizio dal trattamento economico e dal servizio per un periodo non superiore a 3 giorni:

- mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme di comportamento previste dal Codice e dal Codice Etico aziendale;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità ai sensi della normativa antitrust commessi da propri sottoposti o da altro personale;
- negligenza di una certa gravità sulle regole antitrust o che abbia avuto riflessi negativi per SI o per i terzi.

Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale (es. per "Turbata libertà degli incanti"):

172. Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, SI può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

173. L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto da Servizi Italia per il tempo dalla medesima ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuto irrevocabile la decisione del giudice penale. Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico e il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro della categoria di appartenenza.

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

Licenziamento per giustificato motivo – con preavviso:

174. Violazione delle norme di comportamento previste dal Codice e dal Codice Etico aziendale e dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive di Servizi Italia in tema di prevenzione di infrazioni antitrust, tale da configurare, per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività, un inadempimento notevole degli obblighi previsti.

Licenziamento per giusta causa – senza preavviso:

- Infrazione del Codice e di norme antitrust di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, da non consentire comunque la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto stesso.
- Compimento di atti non dovuti o mancata esecuzione di atti dovuti ai sensi del Codice, che abbiano causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto infrazioni in violazione alla legislazione antitrust.

175. È fatto salvo il diritto di Servizi Italia di richiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione del Codice da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito antitrust;
- all'eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta a seguito della condotta censurata.

B) Dirigenti

176. In caso di violazione del Codice da parte dei dirigenti, accertata con la procedura di cui alla sezione precedente, Servizi Italia adotta, nei confronti del responsabile, la misura ritenuta più idonea.

177. Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

C) Consiglio di amministrazione

178. Alla notizia di violazione del Codice da parte di membri del Consiglio di amministrazione, il Responsabile dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di amministrazione, affinché possano assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

D) Collegio sindacale

SERVIZI ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA SAN PIETRO, 59/B - 43019 CASTELLINA DI SORAGNA (PR) - T. +39 0524 598511

WWW.SERVIZITALIAGROUP.COM - SEDE@SI-SERVIZITALIA.COM - PEC: SI-SERVIZITALIA@POSTACERT.CEDACRI.IT

CAPITALE SOCIALE € 31.809.451,00 I.V. - REG. IMPR. PARMA C.F. 08531760158 - P.IVA 02144660343

SOCIETÀ SOTTOPOSTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, VIA ROCHDALE N. 5, TITOLARE DEL NUMERO 00310180351 DI CODICE FISCALE, ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'EMILIA E PARTITA IVA, NONCHÉ DEL NUMERO 128740 DI ISCRIZIONE AL R.E.A.

- 179.** I componenti del Collegio Sindacale non sono soggetti apicali, tuttavia, in relazione alla posizione che occupano in Servizi Italia è astrattamente ipotizzabile il loro coinvolgimento in violazioni delle norme disciplinari.
- 180.** Alla notizia di violazione del Codice da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, il Responsabile dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e il Consiglio di amministrazione, affinché possano assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti, tra cui ad esempio la convocazione dell'assemblea, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

E) Lavoratori autonomi, consulenti e collaboratori della società

- 181.** Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi e dei consulenti/collaboratori della Società, si richiamano le disposizioni dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile in relazione alla risolvibilità del contratto per inadempimento. Pertanto, nei confronti di tali soggetti dovranno prevedersi specifiche clausole risolutive all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione.
- 182.** Resta ovviamente salva la possibilità per la Società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione del Codice da parte dei suddetti soggetti terzi.

6.3. Segnalazioni

- 183.** Attraverso la procedura di Whistleblowing adottata dalla Società e pubblicata sul sito internet alla sezione "Società Trasparente", i dipendenti di Servizi Italia hanno facoltà di segnalare comportamenti pericolosi ai fini del rischio di infrazioni antitrust nonché opportunità di miglioramento del Codice.
- 184.** La segnalazione di un comportamento considerato significativo e meritevole di approfondimento ai sensi del presente Codice rappresenta un fattore che la Società può tenere in considerazione ai fini dell'applicazione di eventuali sistemi di valutazione e di premialità aziendali.
- 185.** La Società assicura che nessun dipendente possa subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di adottare un comportamento che violi il presente Codice.

7. Piano di Formazione e di comunicazione

7.1. Comunicazione e formazione per i dipendenti

- 186.** Ai fini dell'efficacia del Codice, è obiettivo di Servizi Italia garantire al personale presente della Società e a quello in via di inserimento una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente Codice, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle attività sensibili.
- 187.** Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento, unitamente al Codice Etico, sono comunicati

a tutto il personale presente in Società in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

- 188.** La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici, sia mediante consegna o messa a disposizione di documenti idonei allo scopo.
- 189.** A tutto il personale di Servizi Italia e per le nuove risorse all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di adesione al Codice e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del Codice.
- 190.** Si curerà inoltre l'organizzazione di seminari di formazione e aggiornamento ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza mediante l'utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al Codice e al Codice Etico.
- 191.** La formazione sarà, altresì, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

8. Aggiornamento del Codice

- 192.** Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Codice sono adottate dal Consiglio di amministrazione, direttamente o su proposta del Responsabile della *compliance* antitrust.
- 193.** Il Codice deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione di Servizi Italia, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Codice stesso allo scopo di mantenere la sua efficacia deterrente rispetto alla commissione di eventuali illeciti antitrust.
- 194.** Il presente Codice deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Codice.
- 195.** I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di infrazioni antitrust e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, ne danno informazione al Responsabile della *compliance* antitrust. Quest'ultimo potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.